

MONETE
DEL
PIEMONTE

INEDITE O RARE

PUBBLICATE

DA

DOMENICO PROMIS



TORINO

STAMPERIA REALE

MDCCCLII

Verbale della Commissione
del Maj. Civ. di Maria Patrizia
12 gennaio 1895

Attestato

Da vari anni era mio intendimento di far conoscere colle stampe ai cultori della numismatica italiana alcune monete inedite de' bassi tempi spettanti al Piemonte, e che si conservano nel Medagliere formato dal fu Re Carlo Alberto di venerata rimembranza, quando sulla metà dello scorso anno 1851 nella città di Biella facendosi uno scavo al fine di fondarvi un muro, si scoprì un vaso di rame tutto corroso dall'ossido, e contenente quattro chilogrammi incirca di monete d'argento italiane. Come ordinariamente accade, essendosi esse subito disperse, la fortuna fece che un paio di pesi ne fu da me acquistato, ed esaminatele attentamente, riconobbi che tutte erano uscite dalle seguenti zecche dell'Italia Superiore, cioè: Acqui, Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Genova, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio, Tortona, Venezia e Vercelli. Numerosissimi poi erano i pezzi di Tortona, in assai minor numero quelli di Genova, Milano, Pavia ed Asti, meno ancora di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Modena, Parma, Piacenza, Reggio e Venezia, cinque di Novara, ed un solo di Acqui, Alessandria, Lodi e Vercelli. Volendo dividere dette monete per classe, moltissime spettano ai Comuni, e poche ai Vescovi. Tra quelle dei Comuni, molte hanno il nome dell'Imperatore che a quelli concesse il diritto di zecca, come di Enrico in quelle di Novara, di Corrado in quelle di Asti, Genova e Piacenza, di Federico in quelle di Acqui, Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Modena, Tortona e Vercelli: su altre poi quello dell'Imperatore allora regnante, o solamente quello del Santo protettore principale della città, come sopra

una di Milano e Pavia ed alcune di Brescia ; quelle poi di Venezia hanno il nome di questi quattro Dogi, cioè: Pietro Ziani, Giacomo Tiepolo, Marino Morosini e Ranieri Zeno. Delle coniate dai propri Vescovi si trovarono solamente quelle di Mantova e Reggio.

L'epoca della battitura di queste monete, pel loro tipo in generale, per la forma delle lettere e pel loro peso e bontà, facilmente si conosce non poter essere anteriore al secolo XIII, e nemmeno posteriore per le stesse ragioni, e pel non trovarsi tra le venete che nomi di Dogi vissuti in quel secolo, cioè dal 1205 al 1268. A ciò un'altra prova si è pure che tra i pezzi portanti nome d'Imperatore, nessuno si trovò con quello di un Augusto posteriore a Federico II, poichè se in alcuni di Milano e di Pavia ed in quello di Novara si legge il nome di Enrico, questi non è certamente il VII, ma bensì il VI, come abbastanza fu da altri provato per Milano e Pavia, e come a suo luogo lo dimostrerò per Novara; così neppur trovossi alcuna delle tante monete uscite da quelle officine che ne' primi anni del secolo XIV cominciarono a lavorare in queste parti d'Italia.

Delle venti sopracitate zecche, nelle quali si batterono le monete che mi pervennero di questa trovaglia, tredici sono di città esistenti nell'attuale regno Lombardo-Veneto, e nei ducati di Parma e Modena, e sette nelli Stati Sardi. Di quelle non è mio scopo parlare, e poi vennero già tutte dottamente illustrate; tra le sette ultime ometto Genova, possedendo essa una dotta illustrazione, lavoro dell'erudito bibliotecario di quell'Università Cav. Gandolfi in quest'anno dalla inesorabil morte tolto alle lettere ed agli amici, ed Asti, sulla quale, se Dio mi dà vita, spero fra qualche tempo di dare alle stampe alcuni studi. Cinque restano pertanto le zecche, le monete delle quali ora intendo di pubblicare, cioè Acqui, Alessandria, Novara, Tortona e Vercelli, ad esse aggiungendo alcune altre pure del Piemonte o inedite, o se pubblicate, in opere molto rare, come Busca, Ceva, Cortemiglia, Cuneo, Ivrea, indicando per sommi capi la storia durante i bassi tempi di ciascuna città o principe al cui nome furono coniate, affine di fissarne per quanto sarà possibile l'epoca della battitura, cercando a qual legge furono lavorate, e qual rapporto avessero con quelle più riputate delle città o stati vicini, le quali sovente si volevan imitare.

ACQUI

Aquae Statyellorum, così denominata dalle sue acque salutarie già conosciute da' Romani e dalla tribù Ligure che la fondò, è posta sul tronco della via Emilia che da Tortona andava a Vado. Alla distruzione dell' Impero romano corse la sorte comune delle altre città di questa parte d'Italia, passando ai Goti, ai Lombardi, indi a Carlo Magno, sotto i di cui discendenti era capo di un contado rurale, e conte pare ne sia stato nel x secolo il celebre Aleramo stipite de' primi marchesi di Monferrato. Il dominio temporale della città fu dai Sassoni Ottoni nel 900 dato a' suoi Vescovi (1), i quali ne tennero il pacifico possesso sino al xiii secolo, quando i cittadini cominciando a levarsi poco per volta dalla loro dipendenza, ne cacciarono il Vescovo Ugone (2), il quale però presto fu reintegrato nell' antico possesso. Diede in quell'epoca Acqui per mezzo de' suoi Consoli varie investiture, fece trattati con altre città, e quando sorse la guerra tra Milano e Pavia, la troviamo alleata di questa tenendo allora per l' Imperatore Federico I, al quale nella dieta di Roncaglia aveva giurato fedeltà. Il Vescovo vi si era pure fatto rappresentare dall' arcidiacono Uberto affine di esporre a Cesare i suoi diritti sulla città, ma quantunque gli fossero questi confermati, essa tuttavia continuava a levarsi a libertà, serbandosi sempre fedele all' Impero, come risulta dagli atti della pace di Costanza del 1183. Tali per novant' anni si mantennero gli Acquesi, cioè sin quando nel 1273 Carlo d'Angiò conte di Provenza unito agli Alessandrini prese la città, che a questi rimase sino al 1278, nel qual anno nella pace che fecero con Guglielmo marchese di Monferrato gliela cedettero; la qual cessione in pien consiglio fu dai cittadini approvata il 2 maggio 1278 (3). Morto nel 1305 Giovanni ultimo marchese della linea aleramica, gli successe Teodoro Paleologo figlio dell' Imperatore Greco, e nipote per sorella di Giovanni. Approdando esso a Genova scrisse una lettera a tutte le terre del Monferrato che gli eran rimaste fedeli, ma tra esse non vedesi nominata Acqui, prova che s'era tolta dalla sua dipendenza. Appunto in quest'epoca, stante la debolezza del governo di Teodoro, il Vescovo Oddone Bellingeri aveva

(1) MORIONDUS, *Monumenta Aquensia*. Aug. Taur. 1789. Pars I, col. 7.

(2) BIORCI, *Antichità e prerog. d'Acqui*. - Staziella, T. I. Tortona (1818). pag. 227.

(3) BIORCI, idem T. II, pag. 23.

rivendicato i suoi dritti sulla città, ottenendo nel 1311 ⁽¹⁾ da Enrico VII la conferma de' privilegi dagli Imperatori già alla sua chiesa concessi, e li 8 gennaio ⁽²⁾ detto ricevendone l'investitura giurò fedeltà ad Enrico. Oddone deve aver goduto il possesso della città sino al 1313, nel qual anno Roberto d'Angiò Re di Sicilia se ne impadronì tenendola sino al 1329, quando il marchese Teodoro gliela tolse, rimanendo da quell'epoca Acqui sempre soggetta ai marchesi di Monferrato.

Abbiamo brevemente veduto come questa città prima di cadere sotto i Monferrini, siasi retta a libertà per quasi un secolo, e come per vari anni sia stata soggetta al proprio Vescovo. Nelle monete che ora ne pubblico trovo appunto segnate queste due epoche, essendochè nelle due prime è col nome della città segnato quello dell'Imperatore che doveva averle concesso il privilegio della zecca, e nell'altre due invece di questo vedesi quello del Vescovo. Le due prime (Tav. I, N.° 1 e 2) quantunque di diversa larghezza sono uguali nel tipo, leggendosi su ambidue da una parte nel centro *F R* per *Fridericus* ed attorno *✠ IMPERATOR*, e dall'altra in giro *✠ AQVENSIS* con una croce in mezzo. Dall'uso comune delle città di Lombardia di mettere sulle monete il nome del Principe dal quale tenevano il diritto di batterle, conosciamo che da uno dei due primi Federici ottenne Acqui tal privilegio. In qual anno, e da quale dei due nessun documento esiste che lo provi; tuttavia io sarei per credere che autore ne sia stato Federico II, poichè quantunque quel Comune sia a proprio nome intervenuto alla dieta di Roncaglia ed alla pace di Costanza, cionondimeno Federico I confermava al Vescovo il dominio temporale sulla città, la qual cosa non concorderebbe colla concessione d'una regalia tale come questa, che andava unita alla propria autonomia, in vece che sul finir del secolo XII liberatasi dalla soggezione vescovile, come sopra si è veduto, si resse da sè sino al 1273, costantemente conservandosi fedele all'Impero nelle guerre di Lombardia; per tali ragioni adunque al regno di Federico II, cioè tra il 1220 ed il 1250, deve aver avuto principio tal dritto, e le due anzidette monete le sole sinora conosciute (la prima inedita nel Medagliere di S. M. e la seconda già pubblicata ⁽³⁾, ma che per la rarità dell'opera

(1) MORIONDUS, T. I, col. 227.

(2) Idem. col. 500.

(3) GIOVANELLI, *Alterthümliche Entdeckungen im Südtirol im Jahre 1838*. Estratto dal nuovo periodico Ferdinando d'Innsbruck 1840, 8.° fig.

nella quale trovasi è quasi sconosciuta), per il loro tipo e forma delle lettere appunto si distinguono per essere del secolo XIII.

Stabilitane l'epoca, rimane a cercarsi qual valore avessero questi due pezzi. Il primo più grande deve essere del peso incirca di un gramma, non potendosi averne l'esatto per essere rotto e mancante di una porzioncella, ed approssimativamente del titolo di millesimi 850 di argento fine, e fattone paragone coi *denari grossi* di Asti di quest'epoca i quali al saggio si trovarono a millesimi 884, e del peso in comune da grammi 1,050, si conosce essere a questi uguale, epperò come essi appartenere ai denari grossi da 3 per un soldo, cioè da denari 4 imperiali. Pel secondo assai minor di superficie, non possedendone alcun effettivo, devo per conoscerne la denominazione e valore riportarmi al peso di quelli battuti con simile tipo nel corso del secolo XIII nelle altre zecche di queste parti d'Italia, nelle quali trovo che i pezzi che più al nostro somigliano nel tipo, come alcuni di Milano, Como, Tortona e Novara, pesano da 500 a 550 milligrammi, e sono alla bontà di 200 millesimi incirca di argento fine, che perciò secondo le varie leggi di que' paesi si riconoscono per *denari imperiali piccoli*, o *mezzani*, da otto per un grosso. Stando al cronista Guglielmo Ventura ⁽¹⁾, nel 1290 il fiorino d'oro valeva soldi 20 ossia una lira astese, e siccome 3 grossi facevano un soldo, ne viene che 60 ne abbisognavano per un fiorino d'oro di Fiorenza.

Avendo veduto quando si coniarono e cosa furono le monete di questa città col nome di Federico, ci resta a cercare quando e per qual Vescovo si batterono le altre due che rimangono della stessa zecca. La prima di queste (Tav. I, N.° 3), unica ed esistente nel Medagliere del Re, ha nel diritto in giro ✠ ODNVS ed in mezzo $\overline{E \cdot S}$ cioè *Episcopus*, e nel rovescio in giro ✠ QVENSIS e nel centro A tra quattro globetti. La seconda (T. I, N.° 4) pure nello stesso Medagliere e già dal Giovanelli pubblicata ⁽²⁾, ha da una parte l'aquila ad una testa sola colla leggenda ✠ ODNVS · EPISCOP.: dall'altra una croce che tocca all'orlo della moneta con altra più piccola che le sorge tra le quattro braccia con AQ-VE-NS-IS così rotta dalla croce grande.

Nessun dubbio che esse furono coniate da un Vescovo d'Acqui di nome *Oddone*, e certamente nel XIV secolo, come a prima vista dal loro tipo si conosce. Ora un solo ne esiste cittadino acquese di casato Bellingeri, il quale

(1) MURATORIUS, *Rerum Italicarum Scriptores*, Tom. XI, col. 187.

(2) Ut supra.

abbiamo veduto che nel 1311 aveva ottenuto dall'Imperatore un diploma di conferma de' privilegi della sua chiesa, e che ebbe il dominio della città dal 1305 al 1313. A questo adunque devono darsi tali due rari pezzi, e non ad Ottone anche Vescovo d'Acqui nel 1234, che questi segnava *Otto* e l'altro sempre *Oddonus*, oltrechè pel tipo loro sarebbe impossibile darle ad altr'epoca, che la suddetta. La prima di queste col N.º 3 un po' logora, pesa grammi 1,010, ed è alla bontà di millesimi 850 incirca: la seconda col N.º 4 pesa grammi 1,400, e dimostra di non oltrepassare i millesimi 700 di fine. Tutte e due dalla quantità d'argento che contengono risulta come il N.º 1 essere *grossi* uguali a quelli di Asti.

Ancora una cosa rimane ad osservarsi in esse, ed è che in quella coll'A in mezzo si tentò d'imitare i grossi di varie città delli stati della Chiesa, e nell'altra coll'aquila si contrafece il grosso de' conti del Tirolo, detto *Tyralinum* in una grida dell'Imperatore Enrico VII del 1310.

Un'altra moneta vescovile di Acqui fu pubblicata nel secolo scorso ⁽¹⁾ tratta dal museo Trivulzio di Milano, ed ora nella collezione della principessa Cristina Belgioioso nata Trivulzio. Essa fu mal disegnata essendo al doppio del vero, e con attorno da una parte ✠ EPISCOPVS ha nel centro disposte in forma di croce certe lettere che pare vogliano dire c · o · n · o · nome che non potrebbe darsi a nessun di questi Vescovi, onde si conosce essere stata mal letta, che vi deve invece essere o · d · d · o · , ed appunto ad Oddone fu attribuita nella formazione del nuovo catalogo, che ebbi per le mani poco tempo fa. Nel rovescio questo pezzo ha su tre linee ✠ AQVENSIS, dalla qual descrizione si scorge essere un *danaro mezzano imperiale*, imitato nel tipo da quelli di Milano e Monferrato, e che contemporanei abbiamo di Oddone e Manfredo del Carretto marchesi di Cortemiglia. I denari imperiali erano la moneta corrente allora in questa città, trovandosi menzionati ne' suoi Statuti ⁽²⁾, ed in molti suoi atti del XIV e XV secolo.

(1) MORIONDUS, *Monumenta Aquensia*. Taurini 1789 in-4.º Pars secunda nel frontispizio.

(2) *Statuta Aquarum*. Aquis 1618 in-fol.

ALESSANDRIA

Questa città che deve la sua origine alla Lega Lombarda, ed il suo nome a Papa Alessandro III, appena era cinta di mura, che fu assediata nel 1174 da Federico I, il quale però con suo danno e vergogna dovette ritirarsene. L'anno dopo la pace di Costanza, cioè nel 1184, abbandonò le sue alleate per parteggiare pell'Imperatore, che per primo patto pretese l'abbandono del primiero suo nome facendole adottare quello di Cesarea ⁽¹⁾, che conservò sino alla morte di Enrico VI accaduta nel 1197, quando riprese nuovamente l'antico più glorioso. Intanto Alessandria, che sempre si era retta a Comune tenendo ora contro ed ora per Cesare, entrò nella lega che le città lombarde avevano rinnovate contro Federico II, il di cui esercito la occupò nel 1238; liberatosene presto giurò nel 1251 fedeltà al suo figliuolo e successore Corrado, per ripassare due anni dopo alla parte guelfa. Capo di tal partito essendo Carlo I d'Angiò conte di Provenza, al suo passaggio in Italia nel 1268 se gli fece ligia, ma allontanatosi esso, cadde nelle mani del marchese di Monferrato, che uscitone, e rientratovi sei anni dopo, finì col rimanere prigioniero de' cittadini. Questi poi nel 1292 col nome di Capitano del popolo ricevettero in Signore Matteo Visconti Vicario Imperiale in Lombardia, che tenne la città sino al 1302. Riacquistata l'indipendenza si mise indi sotto la protezione del Re Roberto per ritornare al Visconti, poi cacciarlo facendosi guelfa, e finalmente nel 1348 giurò fedeltà a Luchino Signor di Milano, sotto il cui dominio e de' suoi discendenti indi rimase.

Due sono le monete che abbiamo di Alessandria: la prima (Tav. I, N.º 5) ha da una parte in giro ✠ F. IMPATOR, cioè *Fridericus Imperator*, ed in mezzo S · P · per *Sanctus Petrus* patrono della città e titolare della cattedrale: dall'altra una croce con attorno ✠ ALEXANDRIA; essa, finora inedita, conservasi nel regio Medagliere, assieme ad un'altra più piccola della stessa città, che quantunque già pubblicata nello scorso secolo ⁽²⁾, ora riproduco. Questa monetina (Tav. I, N.º 6) ha come la prima da un lato una croce ed attorno in giro ✠ ALEXANDRIA, e dall'altro la leggenda ✠ S · PETRVS con in mezzo il busto mitrato del santo.

Avendo veduto come la trovaglia nella quale era la moneta d'Alessandria

(1) GHILINI, Annali d'Alessandria. Milano, 1666 in-fol.

(2) BELLINI, *De monetis Italiae medii aevi hactenus non evulgatis, postrema dissertatio*. Ferrariae, 1774 in-4.º

col N.° 5 appartenesse in intero al secolo XIII, come questa appunto ne offre tutto il carattere, dobbiamo ora procurare di conoscere a qual parte di esso secolo appartenga, e per privilegio di qual Federico, il cui nome si vede su di essa, sia stata battuta. Negli archivi della città, e nelle sue storie, non si trova indizio alcuno di tal concessione; tuttavia sono d'opinione che ne sia autore il Primo Federico, e che non dati che dal 1184, nel qual anno si è sopra veduto che il Comune gli aveva giurato fedeltà, rimanendogli indi fedele sino alla morte. Che non possa esserne il Secondo, è certo, stante la continua inimicizia che regnò tra esso ed Alessandria; contuttociò credo che la suddetta moneta, quantunque concessa dal Barbarossa, non dovette lavarsarsi che nel secolo susseguente, poichè se fosse stata coniatà prima del 1197, avrebbe dovuto avere il nome di CESAREA.

Il suo peso è di milligrammi 650, e la bontà da 800 ad 850 millesimi, perciò contiene mezzo gramma d'argento fine, cioè incirca la metà di quanto si trova in un *danaro grosso* di Lombardia, dal che, quantunque altro esempio io non trovi, conchiuderei che questa città abbia voluto fare *mezzi grossi*, cioè pezzi da *due denari imperiali*, potendosi in questo solo modo spiegare tal diminuzione di fine.

L'altra moneta col N.° 6 è di vari anni posteriore alla precedente, e dal non leggersi più il nome dell'Imperatore, e dal totale suo carattere che indica chiaramente un'epoca più a noi vicina, credo di non andar errato attribuendola alla prima metà del secolo XIV, cioè quando alternativamente ora da sè reggevasi, ora riconosceva a Signori gli Angioini, ora i Torriani ed ora i Visconti. Una prova che essa a questi tempi appartenga è il non vedersi più il nome dell'Imperatore, che comincia appunto a mancare sulle monete delle città in questa parte d'Italia di mano in mano che esse andavano perdendo la propria indipendenza.

Il peso di questo piccolo pezzo è di milligrammi 405, e la bontà di millesimi 200 incirca, epperò stante l'abbassamento continuo della moneta, ho ragione di credere che fosse un *danaro piccolo* o *mezzano*, cioè *mezzo danaro imperiale*, de' quali ⁽¹⁾ se nel secolo antecedente soldi 60 abbisognavano per un fiorino d'oro, alla metà del presente 128, ossia soldi 32 di terzarioli appena bastavano.

La somma rarità delle monete alessandrine, ed il non trovarsi ne' suoi

(1) CARLI RUBBI, Delle monete e dell'istituzione delle zecche d'Italia. Tom. II, Pisa 1757, dissertazione V.

statuti ⁽¹⁾ menzionata che la lira di soldi pavesi, tortonesi, o semplicemente imperiali, e giammai moneta propria, mi fa credere che questa città, come altre nostre, per sola ostentazione di dritto abbia fatto batter moneta.

BUSCA

Tra le varie monete italiane de' bassi tempi trovate assieme nel Tirolo ed illustrate dal conte Giovanelli di Trento ⁽²⁾ ed ora nel Medagliere del Re, ve n'è una piccola che ha tutto il carattere del secolo XIII (Tav. I, N.° 7), e sulla quale da una parte vedonsi attorno ad una croce le lettere ✠ MLACEA, e dall'altra ✠ IMPATOR con in mezzo \overline{FR} , cioè *Fridericus*, prova che fu battuta per concessione di un Federico Imperatore. Essa pesa milligrammi 460 ed è alla bontà approssimativamente di 200 millesimi di argento fine, onde paragonatala con altre simili nel tipo di Lombardia e collo stabilito in una convenzione per battitura di monete ⁽³⁾ fatta in Cremona nel 1254, scorgesi essere un *danaro piccolo o mezzano*, e senza dubbio alcuno coniato nel secolo decimoterzo, ed appartenere all'Italia superiore. Il Giovanelli ne parla solamente in una nota ⁽⁴⁾, e spiegando le parole *mlacea* per *Marchio Lancea*, dice di ignorare a quale famiglia appartenesse questo pezzo, però nella detta interpretazione non s'ingannò, vedendo che era impossibile che potesse indicare il nome di una città, ma che con tali lettere si denotava il nome o titolo di un principe o di una famiglia conspicua.

Famiglia ragguardevole del nome di *Lancea* nel secolo XIII nè in questa parte d'Italia, nè nelle provincie finitime io non trovo, fuori del Piemonte. Questa nostra discendeva da Bonifacio conte di Loretto che testò nel 1125 ⁽⁵⁾, padre di Guglielmo vivente nel 1155, ed avolo di Manfredo marchese di Busca nel 1195 ⁽⁶⁾, il quale fu soprannominato *Lancea* o *Lancia* per essere

(1) *Codex Statutorum magnificae Comunitatis atque Dioecesis Alexandrinae. Alexandriae 1547 in-fol.*

(2) *Ut supra.*

(3) ARGELATI, *De monetis Italiae, Pars V. Mediolani 1759. Appendice pag. 55.*

(4) *Ut supra, pag. 12.*

(5) S. QUERVINO, *Osservazioni critiche sopra alcuni particolari della Storia del Piemonte e della Liguria nell' XI e XII secolo. Torino 1851 in-4.° pag. 99.*

(6) *Idem, pag. 104.*

stato lancifero dell'Imperatore Federico I ⁽¹⁾. Manfredò fu padre di due maschi, al primo de' quali fu imposto il nome suo, e che diremo Manfredò II, al secondo quello di Federico, e chiamati come il padre *Lancia*, ed una femmina Bianca, della quale passando per queste parti l'Imperatore Federico II s'invaghì e n'ebbe Manfredi, che poi fu Re di Sicilia. Acconciatosi giovinotto il Secondo Manfredò al servizio di quest'Imperatore, in varie occasioni diede tali prove di valore nell'armi e capacità negli affari, che da esso fu nominato Vicario Imperiale in queste provincie. In tale qualità favorì moltissimo la nascente città di Fossano ⁽²⁾, ed acquistando ogni giorno maggior credito presso le vicine città, fu creato Podestà loro dagli Alessandrini, indi, dopo la morte di Federico II, nel 1253 dai Milanesi, che lo confermarono nel 1255 ⁽³⁾, dopo il qual anno non trovasi più esso menzionato da alcun cronista.

Il Tenivelli però, appoggiato ad un moderno autore poco critico, scrisse ⁽⁴⁾ che nel 1256 fu Podestà di Chieri, e che conducendone l'esercito contro gli Astesi, fu da questi rotto, e talmente ferito nel viso, che non molto dopo ne morì. Alterato gravemente su questo fatto; poichè secondo i cronisti antichi d'Asti ⁽⁵⁾, questa battaglia nella quale furono sconfitti i Chieresi, avvenne nel 1255, e nemmeno dicono che Manfredò fosse loro Podestà, essendochè lo era in quell'anno di Milano; inoltre dal dire quelli *Cherenses et Marchio Lancea*, ed altrove *Manfredus Lancia*, pare piuttosto che fosse ad essi unito come alleato; indi narrando essi che 500 furono i prigionieri condotti in Asti, nessun Capitano nominano, prova che non fu nè preso nè morto, poichè non avrebbero in tal caso tralasciato di farne menzione, trattandosi di sì ragguardevole persona. Così lo stesso biografo gli dà sette figli, cioè Giacomo, Pietro, Oddone, Guglielmo, Raimondo Balangero, Isolda e Manfredò che chiama *terzo* in riguardo al padre ed avolo, quando nessun antico documento o scrittore si ha che lo dica ammogliato, ed invece troviamo ⁽⁶⁾ che Oddone, Guglielmo e Raimondo erano figli a Balangero

(1) TENIVELLI, *Biografia Piemontese*, Decade terza. Torino 1787 in-8.° Vita di Manfredi Lancia.

(2) *Ut supra*.

(3) GALVANUS FLAMMA apud MURATORIUM, *Rerum Italicarum Scriptores*, Tom. XI, col. 685.

(4) *Biografia Piemontese*, ut supra, pag. 12.

(5) OGERIUS ALPERIUS et GULIELMUS VENTURA apud MURATORIUM, ut supra, Tom. XI.

(6) AGOSTINO DELLA CHIESA, *Nobiliario del Piemonte*, Tom. II, Famiglia Busca. M. S. della biblioteca del Re.

o Berengario fratello di Manfredo I, e che Manfredo III che gli era nipote per parte d'un suo fratello detto Enrico, che giammai portò il soprannome di *Lancia*, abitava in Saluzzo nel 1252 e 1255, e vi fu Podestà nel 1264.

Ritornando al nostro Manfredo I, troviamo che di tutta la famiglia esso, i due suoi figliuoli Manfredo II e Federico, e due fratelli uterini di questi, cioè Galvagno e Giordano d'Agliano, furono i soli che allora usassero questo soprannome. Questi tre ultimi essendo giovanetti passarono nel regno di Napoli al servizio dei Re Corradino e Manfredi, dove Galvagno e Giordano furono uccisi senza lasciar prole, e Federico fissatosi in Sicilia fu lo stipite dei Principi Lancia. Federico, Galvagno e Giordano stettero sempre nella bassa Italia, nè mai usarono il titolo di marchese, onde possa loro convenire la iniziale *M*, e solamente li veggio chiamati Conti, e poi la moneta fu coniata in queste provincie, dove si vede dai documenti che essi possedevano solamente qualche terra di pochissima entità; non ci resta pertanto che vedere a chi possa spettare dei due Manfredi, essendo ugualmente marchesi, epperchè può ad ambidue convenire quando si voglia prendere per iniziale di *Marchio* o *Manfredus* la lettera *M*. Ora non può essere del Primo, appartenendo essa evidentemente al secolo decimoterzo, anzi piuttosto alla metà di esso, e le ultime notizie di quel marchese sono degli ultimi anni dell'antecedente; dunque non può spettare che al Secondo, il quale deve avere perciò avuto da Federico II il privilegio di batter moneta in compenso de' suoi lunghi ed eminenti servigi, come per l'amore della sorella lo favorì nell'ingrandimento del paterno retaggio, che era già assai cospicuo, moltissime terre essendo a lui soggette nelle Langhe, nell'Astigiana e nel Piemonte proprio, e tra esse primeggiando Busca, dalla quale prendeva il titolo il marchesato. È perciò probabile che Manfredo vi tenesse aperta per qualche tempo la sua zecca, e che da essa sia uscita la nostra monetina, che quantunque coniata certamente piuttosto ad ostentazione di sovranità che ad altro scopo, tuttavia non dovrebbe essere la sola, chè mai si trovò sinora il *danaro piccolo* di una zecca senza che se ne sia conosciuto il *grosso*, che un bel giorno speriamo pure di poter vedere di questo marchese.

CORTEMIGLIA

Avanti l'anno 1834 nessuna moneta de' marchesi del Carretto era ancora stata pubblicata, quando in detto anno il cav. Costanzo Gazzera ⁽¹⁾ col corredo di molta erudizione due ne illustrò del Gabinetto del Re, cioè un *grosso tornese*, ed un *danaro piccolo imperiale o mezzano*, battuti ambidue dal marchese Oddone II di Cortemiglia prima del 1314, circa il qual anno passava esso all'altra vita. Sei anni dopo il conte Giovanelli ⁽²⁾ ne pubblicava altra di **Manfredo II** o **Manfredino** figliuolo del precedente, che si trovava ancora vivente nel 1322, e nel 1840 il cav. Giulio di S. Quintino ⁽³⁾ accompagnato da una dotta dissertazione ci diede il disegno d'un *danaro piccolo o mezzano* dello stesso **Manfredo**, ricavato dalla collezione della principessa Cristina Belgioioso, e che esiste pure nella collezione di S. M.

Le monete di questi marchesi pubblicate dal Gazzera e dal S. Quintino trovandosi in una Raccolta di memorie così conosciuta, come quella dell'Accademia Reale di Torino, sarebbe una vera duplicazione quando si volessero riprodurre; invece credo di far cosa utile donando di nuovo il disegno di quella del Giovanelli, con qualche nuova indicazione.

Questo pezzo adunque (Tav. I, N.° 8) ha da un lato una croce che colle braccia ne tocca l'orlo, con altra più piccola che sporge dagli angoli formati dalla grande colla leggenda *MA-FR-ED-MA*, rotta così dalle braccia della croce grande, cioè *Manfredus Marchio*: dall'altro un'aquila ad una sola testa con attorno ✠ *DE CHARRETO*.

Nessun dubbio che esso spetti al Manfredino sopracitato, chè a nessun altro di quell'illustre e numeroso casato può attribuirsi, il quale visse sul principio del secolo XIV e che avesse lo stesso nome e sì importante signoria. Questi Marchesi feudatari in parte dell'Impero ed in parte del Comune d'Asti, per concessione di questo dovevano certamente tener zecca in Cortemiglia ⁽⁴⁾, poichè da esso tal terra tenevano in feudo; e la loro moneta in modo lavoravano, come nelle minori zecche allora sempre accadeva, che un

(1) Delle zecche e di alcune rare monete degli antichi marchesi di Ceva, Incisa e del Carretto, discorsi quattro. Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Tom. 37.

(2) Alterthümliche Entdeckungen in Südtirol en Jear 1838 ecc.

(3) Discorsi sopra argomenti spettanti a monete coniate in Italia nei secoli XIV e XV. Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie seconda, Tom. X.

(4) S. QUINTINO, ut supra.

buon guadagno ne ricavassero, onde, imitando nel tipo le monete più riputate delle vicine zecche affine di poterle più facilmente esitare, ne alteravano poi la intrinseca bontà. Così il marchese Oddone ⁽¹⁾ nel *grosso tornese* contrafaceva quello d'Asti, e nel *piccolo* imitava quello di Teodoro I marchese di Monferrato, il che pure fece Manfredò ⁽²⁾, il quale inoltre nel da noi sopra descritto *grosso* contrafaceva il *tirolo* di Menardo conte del Tirolo, il quale doveva tra noi a quell'epoca essere molto comune, trovandosene ancora in ogni scoperta che si fa di monete di quel secolo. Esso pesava grammi 1,500 ed era alla bontà di 800 od 850 millesimi, quando il nostro, quantunque da me non veduto effettivo, credo di non errare dicendo che non deve essere stato migliore di quello d'Acqui. Nemmeno crederei che Manfredò fosse il solo a falsificare in Cortemiglia questo *Tyrallinum*, essendo che nella già citata grida di Enrico VII del 1310, cioè quando viveva ancora Oddone suo padre, dicendo banditi gli avanti menzionati imperiali fatti in Cortemiglia, subito dopo soggiunge *nec nullum Marchezanum* (moneta de' marchesi di Monferrato) *Tyrallinum*, etc. *factos in dictis monetis*, il che pare indicare che anche allora già ivi si contrafacesse questa buona moneta del Tirolo.

CEVA

Dagli antichi conti della ligure Savona egualmente discendevano gli avanti nominati marchesi di Cortemiglia e quelli di Ceva, signori di molte terre alle falde dell'Apennino verso il Piemonte. Di questi marchesi il prelodato Abate Gazzera ⁽³⁾ illustrò tre rarissime monete esistenti nella collezione di S. M., delle quali due spettanti a un Guglielmo (N.º II e III), ed una allo stesso Guglielmo ma in compagnia di un altro de' detti marchesi di nome Bonifacio (N.º I), i quali come ben dimostrò il nostro Autore erano figliuole il primo, e nipote il secondo di Giorgio II detto *Nano*, e di comune accordo ressero il marchesato dal 1324 al 1326, e forse oltre dett'anno.

Dopo la pubblicazione delle anzidette tre monete, un'altra acquistai pel

(1) GAZZERA, pag. 49.

(2) S. QUINTINO, Tav. I, N.º 5.

(3) *Ut supra*.

regio Medagliere appartenente come quella col N.º I in comune ai marchesi Guglielmo e Bonifacio (Tav. I, N.º 9), ed avente nel diritto in mezzo ad un ornato formato di piccole frazioni di circolo lo scudo di Ceva di tre fascie d'oro alternate con tre di nero, ed attorno ✠ GVLLS. ET. BONIFACIVS, e nel rovescio una croce accantonata da quattro stelle a sei raggi colla leggenda in giro ✠ MARCHIONES . CEVE. Pesa grammi 2,900, ossia denari 2, grani 6, cioè il doppio di quella del Gazzera col N.º III, che pesa denari 1.3, e l'una e l'altra sono alla bontà incirca di millesimi 700 d'argento fine. Qual denominazione avesse, e per qual valore corresse questa nostra moneta, potremo trovarlo paragonandola con quelle più riputate de' vicini paesi, le quali le si approssimassero nel peso e nella bontà. Le monete che maggior corso avevano nel XIII e XIV secolo in queste parti del Piemonte, erano le astesi, le viennesi e le genovesi; colle prime due nessun rapporto poteva essa avere, pesando i grossi astesi solamente da grammi 1 ad 1,100 è meno ancora i viennesi; invece troviamo che i *grossi genovini* battuti dopo il 1252 e sino al 1339⁽¹⁾ colla leggenda *Ianua quam Deus protegat*, pesavano appunto grammi 2,900 come il nostro, colla differenza però che quelli di Genova erano di argento fine, ed il nostro fu lavorato piuttosto a basso titolo come sopra ho detto, collo scopo di ricavarne abbondante guadagno, fine pel quale tenevano evidentemente aperta i Marchesi la loro zecca in Ceva.

Da chi abbiano questi Marchesi ottenuto il privilegio di batter moneta non consta, ma per le stesse ottime ragioni che l'egregio cav. di S. Quintino addusse relativamente alla zecca di Cortemiglia⁽²⁾, si può credere che ugualmente dagli Astigiani tal concessione sia stata largita a Giorgio II Nano dopo che ebbe venduto nel 1295 a quel Comune, per riceverla indi come feudo, la terra di Ceva con molte altre del suo marchesato. Dubito però assai che esso abbia fatto uso di tal diritto, almeno prima del 1310, quando l'Imperatore Enrico VII pubblicò la sua celebre grida (Documento N.º II), chè certamente le sue monete vi sarebbero state bandite con quelle di Chivasso, Ivrea, Incisa, Ponzone e Cortemiglia, zecche nelle quali conosciamo che si lavoravano denari imperiali, ma alterandone la bontà con danno grave del commercio.

(1) GANDOLFI, Della moneta antica di Genova. Idem 1841, Tom. I, pag. 166.

(2) Discorsi sopra argomenti spettanti a monete ecc. Ultrapra.

CUNEO

Nel 1259 l'esercito di Carlo I d'Angiò conte di Provenza avendo passate le Alpi, impadronitosi della valle di Stura sul marchese di Saluzzo, pervenne a Cuneo, che gli aprì le porte (1), onde Carlo, avutala così facilmente, ne confermò i privilegi, e vi mise a governarla un suo Vicario. Cacciati nel 1276 i provenzali, caddero cinque anni dopo i cittadini sotto il dominio del saluzzese Manfredò IV, cui fu nel 1305 tolta dal senescallo Rinaldo di Letto. Il Re Carlo II nell'anno susseguente la cedè nuovamente al marchese di Saluzzo, dal quale liberatasene presto ritornò agli Angioini. Morto nel 1309 Carlo II, gli successe Roberto, che conservò la signoria di Cuneo sino al 1313, quando fu momentaneamente occupata dai saluzzesi, per restare poi tranquillamente al Re Roberto sino alla sua morte avvenuta nel 1343. Dopo quest'epoca essendo questa città passata ora sotto i savoini, ora sotto i saluzzesi ed ora sotto i Visconti, volontariamente nel 1381 si diede ad Amedeo VI conte di Savoia, ai cui discendenti fedele poi sempre rimase.

Cuneo, città la più importante tra quelle che possederono nel Piemonte proprio i conti di Provenza, fu da essi scelta a residenza del loro senescallo ed a capo del Contado del Piemonte, come essi denominarono lo stato che tenevano al di qua dell'Alpi tra l'Apennino, i marchesati di Monferrato e Saluzzo, lo stato di Savoia ed il comune d'Asti. Ivi adunque volle Carlo II che si battesse moneta per uso di queste sue terre, perciò in suo nome il senescallo Rinaldo di Letto per atto del 31 marzo 1307 (2) (Docum. N.º 1) convenne in Cuneo coi zecchieri Tommaso Riva, Ardizzone Merlo e Riccardino di Sommariva per la fabbricazione di *grossi tornesi d'argento* simili a quelli di Lodovico IX il Santo Re di Francia nel peso e bontà, e da aver corso per soldi due e mezzo astesi: più pezzi del valore di sei denari astesi minuti, cioè *un quinto di grosso*, e della stessa bontà, deducendovi solamente quel tanto d'intrinseco che fosse atto a compensarne la maggior

(1) MEIRANESIO, Storia di Cuneo. - DELLA CHIESA AGOSTINO, Descrizione del Piemonte. Cronica di Cuneo. Manoscritti della Biblioteca di S. M.

(2) Il cav. di S. QUINTINO nella Rivista Torinese chiamata il *Subalpino*, inseriva nel 1837 una memoria col titolo « Notizie sopra alcune monete battute in Piemonte dai conti » di Provenza » nella quale riportava con qualche lacuna quest'atto, che credo non sarà discaro vedere ora per intero copiato sull'originale. Queste dotte *Notizie*, unendovi il disegno della moneta di Carlo II che in esse l'autore descrive, furono tradotte in francese, ed inserite nella *Revue Numismatique*. Blois 1838, p. 203.

spesa di battitura: finalmente *monete minute* da venti per un grosso tornese, dello stesso intrinseco proporzionato del grosso, toltovi però anche quel tanto, che maggiormente costasse del tornese.

Volendo adunque stabilire il peso legale di cadun di questi pezzi, dobbiamo vedere cosa fosse il tornese grosso di Luigi IX; secondo il Leblanc ⁽¹⁾ era a den. 11. 12, cioè a quella bontà cui poteva sicuramente aversi l'argento fine allora, ed a pezzi 58 per marco, e così cadun grosso tornese pesava den. 3. 7. 10. ²²/₂₉, o grammi 4,240 a den. 11. 12. o millesimi 958. Nessuno sinora credo che si conosca di questi grossi di Carlo II, però deve essere stato uguale a quello di Provenza pubblicato dal Duby-Tobiesen ⁽²⁾, solamente che invece del *Comes Provincie* che leggesi in quello, nel nostro doveva esservi *Comes Pedemontis*.

La seconda moneta convenuta coi succitati zecchieri doveva valere un quinto del grosso, ossia denari sei astesi minuti, ed essere della stessa bontà, epperò avrebbe dovuto pesare grammi 0,849. Vediamo ora se questa non potesse essere la monetina d'argento (Tav. I, N.º 10) sulla quale nel diritto è una croce colla leggenda ✠ KAROLVS · SCL · REX ·, e nel rovescio lo scudo d'Angiò di tre gigli con lambello ed attorno ✠ COES · PEDMONTIS, che è lo stesso pubblicato nella *Revue Numismatique*. Il suo tipo sentè più il secolo XIV che il XIII, epperò nè il S. Quintino, nè il suo traduttore dottissimo nella numismatica francese, dubitarono di darla a Carlo II; essa poi è di argento fine, ed il mio esemplare ben conservato è di milligrammi 885. Questa piccola differenza di milligrammi 36, ed anche maggiore come si trovò in altri esemplari, mi fa appunto conoscere che esso è il *quinto* suddetto di *grosso*, poichè poco essa conta quando trattasi di monete così piccole, essendo impossibile in que' tempi, co' pochi mezzi che si avevano, il ridurre al peso legale, e quantunque sovente si prescriveva una data tolleranza in più od in meno, tuttavia essa consideravasi all'ingrosso, nè mai si potevano ridurre le lastre e tagliar i tondini con una tal qual esattezza.

La terza moneta, della quale nel sopracitato atto parlasi, cioè la moneta minuta da venti al grosso, non è detto altro fuorchè doveva essere nella proporzione del grosso in quanto all'intrinseco, tanto però d'argento toltone quanto fosse necessario per la maggior spesa. Supponendo ora che tali pezzi si fossero fatti di argento fine, avrebbero dovuto pesare grani 3. 22. ossia

(1) *Traité historique des monnoyes de France*. Amsterdam 1692.

(2) *Traité des monnoyes des barons de France*. Paris 1790, Tom. II, Tav. 93, N.º 18.

milligrammi 210, e deducendovi ancora per il maggior costo della mano d'opera almeno granotti 22, sarebbero rimasti di grani 3, onde inutili nel commercio per la loro minutezza, perciò secondo il sistema universalmente in uso, in tal caso se ne aumentava la lega, sempre però conservando il quantitativo legale d'argento. Così si dovette procedere nel nostro caso, cioè aumentando il peso della moneta affine di renderla meno facile a perdersi, detraendone però quel tanto di fino che abbisognasse per la maggior manodopera, come appunto è la nostra monetina inedita (Tav. I, N.° 11) avente da una parte la testa coronata del Re in profilo con attorno ✠ KAROLVS · SCL · REX, e dall'altra in giro ✠ COES · PEDEMONTIS · e nel campo una croce accantonata da quattro anelli. Essa, che al primo aspetto potrebbe confondersi coi *danari coronati* di Provenza, dai quali solamente differisce nella leggenda del rovescio e nell' avere in più i quattro anelli, nulla però ha con essi di comune nella parte intrinseca, poichè il nostro danaro pesa milligrammi 870 ed è a millesimi 200 incirca, e quelli erano nel 1298 ⁽¹⁾ di milligr.¹ 931 ed a millesimi 250, così mill.¹ 233 di fino per pezzo, che moltiplicati per 20 darebbero grammi 4,660, cioè milligrammi 599 di fino di più del contenuto nel grosso, invece che venti de' nostri conterrebbero solamente grammi 3,480. Peggio ancora potrebbe credersi un *provenzale rinforzato* ⁽²⁾, poichè questo essendo nel 1302 a pezzi 212 per marco, ed a denari 3. 16. era d'assai superiore al coronato. Era dunque questa moneta affatto nuova, poichè nè in Francia nè in Provenza eravene che equivalesse al ventesimo del grosso tornese, ma solamente alla metà ed al dodicesimo.

Dobbiamo ancora considerare le monete ordinate nella convenzione del 1307 nella loro corrispondenza col danaro astese. Il *grosso* è detto che dovesse correre per soldi 2 e denari 6 astesi, ed essere uguale a quelli di Lodovico IX, e ciò senz'altra spiegazione; ora già prima del finire del secolo XIII si contava nel Piemonte ad astesi *debili* o *correnti*, e ad astesi *buoni* o *vecchi*, da non confondersi quelli coi *minuti*, così chiamati per distinguerli dai grossi che erano tutt'altra moneta. Nel cronista Guglielmo Ventura ⁽³⁾ troviamo che nel 1290 soldi 20 astesi abbisognavano per un fiorino d'oro di Firenze, pel quale allora si volevano 12 grossi tornesi buoni; e così vediamo nei conti de' Castellani e Ricevitori del Piemonte dal 1295 al 1315 ⁽⁴⁾

(1) FAURIS DE S.-VINCENT, *Monnoies des comtes de Provence*. Aix, an IX, in-4.°, tabella N.° 5.

(2) Idem.

(3) MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, Tom. XI.

(4) Archivi Camerali a Torino.

menzionati danari astesi da s. 26. 6. per un fiorino; inferiori perciò a quelli citati dal Ventura, ed altri ancora da soldi 30 pure per fiorino, variando sempre secondo le diverse città o terre, raramente trovandosi la lira astese nominale avere un corso uguale in Savigliano e Fossano, Cuneo e Mondovì, abbenchè tra esse poche miglia distanti. Da questo si conosce che i denari astesi da 30 per 1 tornese, citati nell'ordinanza, erano dei *debili*, cioè di que' tali, de' quali tre abbisognavano per due buoni di que' del 1290, poichè allora soldi 20 astesi = 12 tornesi = 1 fiorino d'oro, invece che nel 1307 è detto denari astesi 30 = 1 tornese, cioè soldi astesi 30 = 12 tornesi = 1 fiorino.

La seconda moneta citata nella convenzione suddetta, è specificato che doveva spendersi per un quinto di tornese, cioè per 6 denari astesi, onde 150 ne abbisognavano per un fiorino d'oro, e tale proporzione nel valore nominale abbiamo sopra veduto esistere col grosso anche nell'effettivo, e perciò con sommo mio rincrescimento non posso parteggiare l'opinione di un dotto autore, il quale chiama *mezzo grosso* questa moneta, dicendo che pesa precisamente quanto la sua metà, e che tre erano del peso di grani 21; ma il peso del grosso tornese che era da stamparsi in Cuneo essendo di danari 3. 7. 10. ²¹/₂₉, la sua metà sarebbe stata di danari 1. 15. 17. ¹¹/₂₉ e non grani 21 od anche 24, peso troppo distante da quello del mio ottimo esemplare che è di soli gr. 17. Così parmi poco probabile che Carlo II, oltre le ordinate come sopra, abbia fatto lavorare altre monete in Cuneo, avendo tenuto questa città per così poco tempo, cioè dagli ultimi mesi del 1306 al 1309 epoca della sua morte. La cagione dell'aver questo preclaro autore dubitato che fosse un mezzo grosso la nostra moneta perchè pesava grani 21, e che quando fossero stati in miglior conservazione gli esemplari da lui citati, dice che avrebbero forse potuto pesare grani 23 o 24, proviene secondo me dall'aver esso calcolato una piastra moderna di Spagna dalle colonne ad un'ottava parte di un marco d'argento fine, al che in un documento del 1323 trova che si pareggiava la lira astese, in conseguenza essendo soldi 2. 6. astesi l'ottava parte della lira dovevano corrispondere all'ottava parte della piastra suddetta, cioè a 52 grani circa d'argento fine; e questo crede che avesse ad essere il valore del *denaro grosso* che doveva battersi in Cuneo. Ma il grosso nostro uguale a quello di S. Lodovico essendo di pezzi 58 per marco, ne veniva che cadun pezzo pesasse grani 79 e mezzo circa, cioè 27 più di quanto risulta dal suddetto calcolo.

Dopo questa convenzione non trovasi più alcuna notizia di zecca in Cuneo,

tuttavia vediamo pubblicata nella sua *Storia di Provenza* dal Bouche (1), indi dal Fauris di S.-Vincent (2) che l'aveva al suddetto comunicata, poi riprodotta dal Duby-Tobiesen (3), una moneta del Re Roberto come conte del Piemonte, e della quale ora do un più esatto disegno fatto sull'esemplare del regio Medagliere, e ciò affine di assieme raccogliere le tre sole monete che effettive sinora conosco battute dai Provenzali in Piemonte. Essa ha nel diritto la figura del Principe sedente in abito regale, colla leggenda attorno $\text{R} \cdot \text{ROBERT} \cdot \text{IERL} \cdot \text{ET} \cdot \text{SICIL} \cdot \text{REX}$: ossia *Robertus Ierusalem et Siciliae Rex*, e nel rovescio una croce trifogliata ed accantonata da quattro gigli, con attorno $\text{COMES} \cdot \text{PEDEMONTIS}$; nessun dubbio che fu coniatà in Piemonte, e nella città dove era la sede del Senescallo, e dove prima già era la zecca, cioè in Cnneo. L'epoca della sua battitura deve essere stata tra il 1309 anno dell'avvenimento al trono di Roberto ed il 1343 epoca della sua morte. Dal suo tipo simile affatto a quello del Gigliato (secondo il Re che lo conio chiamato *Carlino* o *Robertino*) si conosce esserne una frazione; ora il Gigliato, abbenchè in un ordine di Napoli di Carlo II del 1305 (4), fosse detto uguale al grosso tornese, così dovesse pesare den. 3. 7. 10. $\frac{22}{30}$, ossia grammi 4,240, tuttavia secondo il Bouche era in questi tempi di soli den. 3, ed essendo il nostro, mediocrementemente conservato, di soli grammi 1,300 e di argento fine, ne risulta essere un *terzo* di *gigliato*, ossia da *quattro denari coronati*, dei quali 12 facevano un *Robertino* e non un *mezzo gigliato* come lo chiama erroneamente lo stesso Bouche.

IVREA

Ai piedi dell'Alpi Pennine, sulla Dora Baltea è sita questa antica città, sede di celebri marchesi, de' quali nel x secolo e sul principio dell'xi tre furono Re d'Italia, Berengario II, Adalberto ed Ardoino. Dopo la caduta

(1) *Histoire générale de Provence*, Tom. III, Paris 1784 in-4.º, p. 583, ivi *Monnoies de Robert*, N.º 5.

(2) FAURIS DE S.-VINCENT, *ut supra*.

(3) *Ut supra*, Tom. II, *Supplément* Tav. 8, N.º 6.

(4) FUSCO, *Dissertazione su di una moneta del Re Ruggieri, detta Ducato*. Napoli 1812, in-4.º, pag. 51.

de' due primi l'Imperatore Ottone III donava nel 1000⁽¹⁾ alla chiesa d'Ivrea il totale territorio della città. Quantunque, finchè durò il marchese Ardoino, sia stato impossibile che quel Vescovo ne abbia potuto godere il possesso, è però certo che colla caduta di esso l'ottenne, come risulta dall'atto di fondazione del monastero di S. Stefano nel 1041⁽²⁾ fatta dal Vescovo Enrico. Non trovo più notizie di questa città sino al 1152, nel quale anno il suo Vescovo Giacomo intervenne alla dieta di Roncaglia⁽³⁾, indi vedesi essa nelle trattative per la tregua del 1177⁽⁴⁾ parteggiare per Federico I, e quantunque non nominata nella pace di Costanza colle altre città ghibelline, credo però che sia stata compresa in queste parole dell'atto *et aliae civitates et loca et personae quae sunt et fuerunt in parte nostra*⁽⁵⁾. Pare che allora godesse d'una tal qual indipendenza, trovando che i suoi Consoli nel 1206⁽⁶⁾ ricevettero varie deposizioni relativamente ai diritti della città e del Vescovo sopra Peverone; però tre anni dopo⁽⁷⁾ l'Imperatore Ottone IV concedeva ai conti di Biandrate tutti i diritti che l'Impero aveva sopra di essa, il che dubito che abbia potuto aver effetto, essendochè nel 1200⁽⁸⁾ da un atto d'opposizione legale fatta contro il Comune di Vercelli appare che si reggeva da sè sotto la protezione del proprio Vescovo. L'azione però di quest'ultima città sopra Ivrea ogni giorno diveniva più forte, poichè quantunque nel 1205⁽⁹⁾ essa con quella s'allesasse, e nel 1231⁽¹⁰⁾ collo stesso Comune i suoi Consoli convenissero per reciproche facilitazioni commerciali, tuttavia poca forza doveva avere, essendochè sulla metà del secolo cadde intieramente nelle mani dei Vercellesi, che nel 1278⁽¹¹⁾ la cedettero al marchese di Monferrato. Pare però che que' cittadini abbiano colle armi tentato di riacquistare allora la propria indipendenza, dicendosi in atto dello stesso anno⁽¹²⁾ che affine di por termine alla guerra che tra essi esisteva

(1) PROVANA, Studi critici sovra la storia d'Italia a' tempi del Re Ardoino. Torino 1844, in-8.º, pag. 354.

(2) *Historiae Patriae Monumenta Chartarum*, Tom. I. Taurini 1836, col. 533.

(3) BADEVICUS FRISINGENSIS apud MURATORIUM, *Rerum Italicarum Scriptores*, Tom. VI, col. 784.

(4) SIGONIUS, *De regno italico. Opera*, Tom. II, Mediolani 1732, col. 805.

(5) *Idem*, col. 819.

(6) *Historiae Patriae Monumenta Chartarum*, Tom. I, col. 1123.

(7) *Idem*, col. 1162.

(8) *Idem*, col. 1166.

(9) *Idem*, col. 1213.

(10) *Idem*, col. 1311 e 1313.

(11) *Idem*, col. 1504.

(12) *Idem*, col. 1509.

ed il suddetto marchese, mediante alcuni patti ne ammettevano la signoria, che quello dovette però presto perdere, vedendo che nel 1280⁽¹⁾ ne aveva riacquistato il possesso, il quale teneva poi ancora nel 1290⁽²⁾, trovandosi nel suo esercito truppe Ipporegiesi. All'estinzione probabilmente di que' marchesi del ramo aleramico avvenuta nel 1305 dovette il Comune aver recuperato la sua libertà, poichè Ivrea non si vede più compresa fra le terre del Monferrato alle quali il nuovo marchese Teodoro indirizzava una lettera circolare; anzi cinque anni dopo⁽³⁾ giurava fedeltà all'Imperatore Enrico VII; essendogli però impossibile, piccola, in mezzo a tanti nemici, conservarsi indipendente, nel 1313 si diede ad Amedeo V conte di Savoia ed a Filippo di Savoia principe d'Acaia, sotto i discendenti de' quali tranquillamente stettero que' cittadini sino alla metà di quel secolo.

Questa città, quantunque per pochi anni abbia goduto della sua indipendenza, tuttavia per imperiale privilegio potè coniare proprie monete. Il primo che le abbia conosciute fu il barone Giuseppe Vernazza⁽⁴⁾, che sul finir dello scorso secolo aveva fatto incidere quelle due che ora sono nella collezione di S. M., che poi descrisse il cav. Gazzera⁽⁵⁾, e delle quali pubblicò la maggiore il conte Giovanelli⁽⁶⁾ nel 1840. La prima (Tav. II, N.° 1) ha da una parte un'aquila ad una testa con attorno ✠ FREDERICVS · IMP ·, e dall'altra tra le braccia di una croce grande con altra più piccola sporgente da' suoi angoli il nome della città YP-OR-EG-IA. La seconda (T. II, N.° 2) ha da un lato una croce con quattro trifogli negli angoli ed attorno ✠ YPOREGIA: dall'altro in giro ✠ S · BESVS nome del patrono della città, e nel centro disposte in forma di croce le lettere I · P · E · T · cioè *Imperator*. Dal nome di *Fridericus* che si legge sulla moneta grande, appare che uno dei due Cesari di tal nome dovette essere l'autore di questo insigne privilegio, ma nessun documento avendo che ne parli, cercheremo nella storia della stessa città quando l'abbia potuto ottenere. Sopra si è veduto che nel 1177 parteggiava per il Barbarossa, al quale certamente continuò ad essere fedele, che altrimenti si sarebbe veduta annoverata tra le città della Lega Lombarda; quell'Imperatore poi usava di largheggiare co' suoi amici, e vediamo che a varie altre città perchè a lui ligie donò il diritto di battere moneta, epperchè è probabile

(1) BENVENUTO DI S. GIORGIO, Cronica del Monferrato Torino 1780, in-4.°, pag. 76.

(2) Idem, pag. 78.

(3) RUFFINUS VENTURA apud MURATORIUM, *ut supra*, Tom. XI.

(4) Vita di Giambattista di Savoia. Torino 1813, in-4.°, pag. 140.

(5) Delle zecche ecc. de' marchesi di Ceva, d'Incisa e del Carretto, *ut supra*.

(6) Alterthümliche Entdeckungen ecc., *ut supra*.

che anche a questa l'abbia concesso, cercando con tal atto di cattivarsi que' cittadini quando le vicine Vercelli e Novara se gli eran dichiarate contro. Assai meno presumibile sarebbe che sia stato Federico II, poichè durante il suo impero Ivrea non vedesi più nominata da alcuno scrittore, e come sopra dissi, era già in una quasi dipendenza da Vercelli. In quanto all'epoca della battitura di queste due monete, si troverà considerandone il tipo ed il valore. La prima si vede essere una contraffazione di una moneta di Menardo conte del Tirolo, nelle nostre parti assai comune. Ora due furono di tal nome i conti del Tirolo nel secolo XIII (1), il primo che resse il suo stato dal 1252 al 1255, il quale perciò è poco probabile che abbia emesso una sì grande quantità di monete come se ne trova ancora con tal nome, ed il secondo che governò il contado dal 1271 al 1295 epoca della sua morte, cioè per venti quattro anni; da questo adunque puossi affermare essere stati battuti i numerosi denari con *Meinordus* uguali affatto al nostro nel tipo. Dunque non prima del 1271, e meglio alcuni anni dopo solamente dovette Ivrea aver coniato questo pezzo, anzi sarei d'opinione che molto più tardi ne emettesse, cioè ne' primissimi anni del secolo XIV, come è di quelli simili d'Acqui e del Carretto; ed appunto abbiamo osservato che Ivrea prima del 1250 era caduta nelle mani de' Vercellesi, che la cedettero al marchese di Monferrato, il quale l'aveva ancora nel 1290, e probabilmente la tenne sino al 1305, nel qual anno si trovava indipendente, e tale conservossi sino al 1313. Serve ad avvalorare questa mia opinione la grida dell'Imperatore Enrico VII del 7 nov. 1310 (Documento II) che ora per la prima volta vede per intero la luce, nella quale sono proibiti gli *Imperiali* d'Ivrea ecc., ed i *Tirolini* ecc. fatti in quelle zecche. Vedendo in seguito che fossero gli imperiali, cerchiamo adesso cosa erano i denari tirolini. Fissandosi nella grida il valore di varie monete d'argento correnti in queste parti d'Italia, si dice « *Teralinum de Tyrolis denariis vi. Aguglinum grossum de Tyra den. v et dimidia* », adunque il *Tirolino* del Tirolo valeva mezzo danaro più dell'*Aquilino* dello stesso stato, e riconoscendo le varie monete di que' conti, trovai che avevano battuto una moneta coll'aquila ed una croce semplice, col nome della terra dove era la zecca, cioè Merano, la quale era di minor bontà, onde credo di non errare dicendo quella a croce doppia essere il *tirolino*, e quest'altra l'*aquilino*, ed appunto nella grida tra le proibite non è compreso l'*aquilino*, ma solamente il *Tyrollinum*, che vediamo essere la sola moneta tirolese

(1) *Art de vérifier les dates*. Tom. III, Paris 1787, pag. 179.

contraffatta in Ivrea e Cortemiglia. *Aguglinum grossum* lo credo così detto per esservene uno piccolo, quando dell'altro non si conosce veruna frazione al conio dell'intero; questi *grossi* erano ambidue lavorati probabilmente secondo la convenzione già citata di Cremona del 1254, nella quale è prefisso il suo peso a grammi 1,465, ed un Tirolo buono che pesai, era di grammi 1,520, e quel d'Ivrea piuttosto logoro, di soli grammi 1,340; diversità di nessun conto in monete d'argento di quell'epoca; dove però stava il male era nel fine; che il tirolese di Menardo era superiore a mill.¹ 900, ed il nostro forse nemmeno di 800, cosa, come abbiamo veduto, solita nelle zecche minori.

In quanto alla seconda moneta essa dal suo peso di milligrammi 620, risulta essere un *imperiale piccolo*, che secondo la avantidetta convenzione pesa milligrammi 654, solamente che in questa il titolo è detto dover essere di mill.¹ 308, e nel nostro è al più di mill.¹ 150; il tipo poi di quel d'Ivrea è simile a quelli di Teodoro I marchese di Monferrato lavorati in Chivasso, di Oddone e Manfredo di Cortemiglia, e probabilmente anche a quelli di Ponzone sinora sconosciuti, diverso però da quelli d'Incisa pubblicati già dal Gazzera e dal S. Quintino ⁽¹⁾, ma uguale a tutti nel peso e nella bontà, epperò meritamente assieme banditi.

NOVARA

Nella storia della Lombardia sempre vedesi con distinzione menzionata questa città, che quantunque non grande, seppe però sempre rendersi importante. Correndo la fortuna delle altre sue vicine, nel 970 ⁽²⁾ fu dall'Imperatore Ottone I data in feudo al suo Vescovo, donazione indi confermata da' suoi successori, ai quali questi Vescovi sempre rimasero fedeli, e tra gli altri troviamo un Oddone che fu da Enrico III mandato suo legato a Costantinopoli. Circa il 1100 i Novaresi cominciarono a reggersi a Comune ⁽³⁾, ed ebbero i loro Consoli con governo simile a quello delle altre città Lombarde. Enrico V essendo nel 1110 disceso in Italia per la Savoia, assediò Novara che gli aveva chiuse le porte, la espugnò e quasi interamente la distrusse;

(1) Opere sopra citate.

(2) UGHELLI, *Italia Sacra*. Venetiis 1719, Tom. IV, col. 698.

(3) BIANCHINI, *Le cose rimarchevoli della città di Novara*. Idem 1828, in-12°, pag. 48.

riavutisi però i cittadini nuovamente la cinsero di mura, e seppero indi maneggiarsi in modo presso l'Imperatore, che la riprese in grazia, e con suo diploma del 1116 (1) le conservò le sue antiche abitudini, e unitamente ad altri favori le lasciò il possesso delle sue torri. Quantunque que' cittadini si conservassero fedeli a lui ed a' suoi successori, contuttociò Federico I nel 1155 (2) investì del dominio di Novara il Vescovo Guglielmo Tornielli suo partigiano, per la qual cosa essendo indi esso stato costretto a partir fuggendo d'Italia, i cittadini entrarono nella Lega Lombarda, presero parte alle guerre da essa sostenute, e mandarono colle altre città libere i loro delegati alla pace di Costanza (3). Succeduto a Federico Enrico VI, godette Novara tranquillamente della sua indipendenza, e poté fare molti utili statuti per la sua agricoltura, provvide al ben essere de' cittadini, ciò che non l'impedì di aver parte nel rinnovamento della Lega Lombarda contro Federico II, mandando al congresso di Mantova due suoi cittadini per rappresentarla (4). Dopo la rotta degli alleati a Cortenova nel 1237 ritornò all'Imperatore; ricevette nel 1310 Enrico VII per poi farsegli contraria, e così alternando tra i Guelfi ed i Ghibellini finì per cadere sulla metà del secolo XIV nelle mani dei Visconti, che la tennero sino all'estinzione della loro famiglia.

Di questo Comune, che non conservò alcuna memoria della sua antica zecca, esistono nel Medagliere di S. M. cinque monete d'argento coniate tutte nel XIII e XIV secolo, come vedremo. La prima (Tav. II, N.° 3) ha da un lato in mezzo a quattro globetti la lettera N iniziale di *Novaria*, ed attorno ✠ CIVITAS: dall'altro in giro ✠ IMP · ENRIC · ed in mezzo su d'una linea s · c · s · per *Sanctus*, e sotto una G, cioè *Gaudentius* patrono principale della città. La seconda (Tav. II, N.° 4) ha nel diritto attorno ad una croce avente quattro stellette alle estremità delle braccia ✠ NOVARIA, e nel rovescio in giro ✠ IMPERATOR con entro s · T e sotto G · cioè come sopra *Sanctus Gaudentius*. Questa monetina venne già pubblicata dal Muratori (5) e dal Zanetti (6), che vi videro le lettere s · T · C ·, interpretandole *Salvinus Turrianus Capitaneus*, e restituita alla sua vera lezione dal dotto sig. Giulio

(1) BIANCHINI, *ut supra*, pag. 54.

(2) Idem, pag. 57.

(3) SIGONIUS, *De Regno Italiae*, *ut supra*, col. 819.

(4) BIANCHINI, *ut supra*, pag. 71.

(5) *Antiquitates Italicae medii aevi*, Mediolani 1739, Tom. II, Dissertatio 27.

(6) Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia, Bologna, 1789, Tom. V, pag. 368 e Tav. XVII, N.° 2.

Fmedaender (1), ma che contuttociò riproduco per essere più conservato il mio esemplare, e per completare questa serie. La terza (Tav. II, N.º 5) ha il diritto col nome della città uguale al sopradescritto, ed il rovescio con una G per *Gaudentius* accostata da quattro stellette, ed attorno ✠ IMP ···· B · La quarta (Tav. II, N.º 6) ha da una parte in giro ✠ NOVARIA con una croce in mezzo, e dall'altra una testa di Vescovo mitrata con attorno ✠ S · GAVDENCIVS. La quinta (Tav. II, N.º 7) ha la testa mitrata con aureola di S. Gaudenzio colla leggenda ✠ COM ···· ITAS · NO ·, cioè *Comunitas Novariae*, e nel rovescio una croce fiorata con attorno alcune lettere, che pare indichino il nome di un Visconte, ma indecifrabili per essere troppo guaste.

La prima di queste monete col nome di un Imperatore Enrico per essersi trovata con altre tutte appartenenti al secolo XIII, come si è veduto nell'introduzione, pel carattere del suo tipo, ed anche per essere il nome di *Enricus* senza la H, la quale sempre vedesi nelle monete del VII, che anzi è sempre così h, cioè di forma minuscolo, abbiamo tutta ragione di credere che sia stata battuta per concessione di Enrico VI, durante l'Impero del quale questa città, godendo una perfetta pace, tanto attese al suo miglioramento; parendo inoltre poco probabile, che se avesse avuto tal diritto da Enrico V che regnava un buon secolo prima, abbia in tempo di prosperità aspettato sì tardi a goderne. Sono poi d'opinione che, dopo ottenuto questo privilegio, abbia voluto Novara emettere una sola volta di tali monete, che sono *denari grossi* consimili a quelli di Asti, Como e Lodi, piuttosto ad ostentazione di signoria, poichè essendo esse di buon argento, il Comune nessun guadagno dovette ricavarne, e facesse invece lavorare *denari imperiali piccoli o mezzani* simili a quelli convenuti nel 1254, sui quali il lucro era certamente abbondante, e come appunto sono i pezzi coi N.º 4 e 5, i quali pesano un mezzo gramma incirca, e che possono essere al titolo di 150 o 200 millesimi, e che nel tipo rassomigliano molto a quelli di Milano di Federico II, di Manfredi Lancia e di Tortona. La quarta moneta del peso di milligrammi 625 e a mill. 300 incirca di fine, pel suo tipo e pel suo peso e titolo si riconosce subito per appartenente alla prima metà del secolo XIV, o forse qualche anno più in là, cioè quando questa città passando ai Torriani ed ai Visconti non godeva più della sua indipendenza, ma, come varie altre della Lombardia, ed abbiamo già veduto per Alessandria, continuarono ancora a coniare monete omettendo però su di esse il nome dello

(1) *Numismata inedita*, Berolini 1840, in-4.º, pag. 7.

Imperatore, al quale in seguito, nelle zecche che continuarono a lavorare, i Visconti sostituirono il proprio. Qual denominazione e valore avesse questo pezzo è molto difficile il conoscerlo, tuttavia paragonandolo pel suo peso ed intrinseco con altri di Milano, Bologna e Ferrara, non sarei lontano dal credere che sia un *danaro imperiale* da quattro per grosso, e da dodici per un soldo, poichè, avuto riguardo al deterioramento della moneta d'argento a quest'epoca, e trattandosi di moneta bassa e piccola, nella quale la manodopera era maggiore, non deve farvi ostacolo il vederlo contenere, in proporzione del grosso che abbiamo, sì poco argento. La quinta moneta finalmente mal conservata pesa milligrammi 360, e contiene un dodicesimo incirca di fine; pel suo tipo della croce fiorata e figura del Santo rassomiglia molto a certi *oboli* o *medaglie* da' Visconti battute prima del secolo xv, e perciò credo che a nome dei medesimi sia stata in Novara coniatata.

TORTONA

Tortona, anticamente *Dertona* e ne' bassi tempi *Terdona*, è città sita sull'estremità dell'Appennino verso la Lombardia. Comincia a parlarsi di essa nel 1107, quando attaccata da' Pavesi, conoscendosi troppo inferiore di forze per poter loro resistere, fece lega con Milano, e contuttociò non potè impedire che i suoi borghi fossero presi e dati alle fiamme (1). L'astio tra quelle due città continuamente crescendo, Pavia fece citare i Tortonesi avanti l'Imperatore, ma non comparendo essi, Federico I sceso in Italia, cinse la loro città di sì stretto assedio, che dopo una lunga difesa, per mancanza d'acqua, furono costretti ad arrendersi sulla metà d'aprile 1155 (2), abbandonando le loro case, che vennero dalle truppe imperiali saccheggiate e bruciate. Nello stesso anno però i Milanesi rifabbricarono la città cingendola di nuove mura, le quali abbenchè otto anni dopo fossero dai Pavesi nuovamente distrutte, tuttavia furono dai cittadini restaurate, e nel 1168 si trova

(1) MONTEMERLO, Raccoglimento di nuova historia dell'antica città di Tortona. Idem 1618, in-4.º

(2) MURATORI, Annali d'Italia in dell'anno. — BOTTAZZI, Le antichità di Tortona e suo agro. Alessandria 1808, in-4.º — Cronica di Tortona pubblicata da LODOVICO COSTA. Torino 1814, in-4.º

far parte della Lega Lombarda. Alla pace di Costanza nel 1183 (1) Tortona parteggiava già pell'Impero, al quale fedele mantenendosi, ottenne da Enrico VI, e da Federico II la conferma de' suoi privilegi, e quantunque quasi tutte le più importanti città lombarde si collegassero nel 1226 contro Federico II, essa gli rimase sempre fedele, e dopo la sua morte que' cittadini, trovandosi tormentati dalle fazioni guelfa e ghibellina, si diedero al marchese di Monferrato, che tenne la città sino al 1290 (2), quando si riacquistò la libertà che conservò per vari anni, ma nel seguente secolo occupata ora dai Visconti, ora dai Torriani, ora dagli Angioini, finì per rimanere ai primi, restando così compresa nel ducato di Milano.

Ventott'anni erano scorsi dacchè Federico II aveva confermato ai Tortonesi i loro privilegi, quando trovandosi nel dicembre del 1248 in Vercelli, in ricompensa dei loro costanti servigi e leale attaccamento, loro concedette di batter moneta col suo nome (Documento III). Quest'atto pubblicato dal Da Milano (3), indi dal Bottazzi (4), era già conosciuto al Montemerlo (5), ed al Cronista anonimo, il quale scrive al 1254, che (6): « Di nouo Federico » concede et conferma il concesso sopra il fabricar moneta a Dertona: como » per instrumento rogato per Alberto de Brusacociis archiviato si trova, » ed al 1259 « Detto anno Federico II sudeto amplia li privilegij a la città » per lui concessi sopra il cudere le monete como per esso nel N.º 45 nel » 2.º archivio. » Queste conferme non devono essere che un'ampliamento dell'antecedente diploma, poichè il Montemerlo accurato scrittore delle cose di sua patria appena li accenna, che altrimenti li avrebbe nella sostanza riasunti. Il Muratori (7) scrisse che si ricordava di aver riportato nell'*Antiquitates Italicae medii aevi* un diploma di Federico I di concessione della zecca a questa città, e lo stesso disse l'Argelati (8) probabilmente sulla fede del primo; ma credo che ambidue errarono attribuendo a Federico I ciò che apparteneva al II, e poi al Muratori fallì la memoria, che nelle sue opere non ho trovato verun simil atto per Tortona, e temo abbia creduto, che nell'atto di

(1) MURATORI, *Antiquitates Italicae medii aevi*. Dissertatio 48.

(2) MONTEMERLO, *ut supra*, pag. 56.

(3) Historia della vita, martirio e morte di S. Martiano, e di Santo Innocentio, primi Vescovi di Tortona. Idem 1599, in-4.º, pag. 178.

(4) *Ut supra*, pag. 315.

(5) *Ut supra*, pag. 40.

(6) *Ut supra*, pag. 94.

(7) *Antiquitates Italicae medii aevi*, Tom. II, col. 675.

(8) ARGELATI, *De monetis Italiae*, pars III, pag. 73.

riconciliazione della città coll'Enobarbo, le espressioni amplissime esistenti comprendessero anche questa regalia, ma alla verità, specificando le concessioni fatte, non parla di moneta (1).

Nella convenzione che ebbi già varie volte occasione di citare, la quale ebbe luogo in Cremona nel 1254 tra i deputati di detta città e quelli di Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Bergamo e Tortona (2), fu stabilito che per due anni, salva ulterior convenzione, dalle dette città si sarebbero lavorati:

1.° *Grossi* da 4 imperiali caduno, ossia da 3 pezzi per un soldo, onde si chiamarono *terzaroli*, tali che in un marco si contenessero 6 oncie e 2 quarteri e mezzo d'argento, cioè secondo la nostra denominazione, a den. 9. 22. 12, ossia millesimi 829, ed al taglio di pezzi 171 per marco di Bergamo uguale poco presso a quello di Francia, con 6 pezzi di tolleranza in più od in meno sul taglio.

2.° *Piccoli* o *Mezzani* da 8 per 1 grosso, ossia *mezzi denari imperiali*, tali che sopra 12, oncie 2 $\frac{1}{2}$, ne avessero di argento fine ed onc. 9 $\frac{1}{2}$ di rame, o meglio a den. 2. 12, ossia a mill.ⁱ 208, ed a pezzi 47 per oncia con 3 in più od in meno di tolleranza. Quando però qualcuna delle dette città avesse voluto fare *piccoli* tali, che 3 valessero 2 de' suddetti, il potesse, purchè fossero alla stessa bontà, ed a proporzionato peso.

3.° *Medaglie*, dette poi *quattrini* perchè quattro ne abbisognavano per un danaro imperiale, contenenti onc. 1. 12 grani per libbra, ossia a millesimi 125 di fine, ed a soldi 68, ossia pezzi 816, proibito però di lavorarne in caduna zecca più di 12 marchi al mese.

Fu pure convenuto che le monete battute in una città secondo questa legge dovessero aver corso in tutte le altre, e che si avessero a rifiutare quelle altrimenti lavorate, con varie altre clausole affine d'impedirne l'alterazione sia nella battitura, che nel commercio.

Il Montemerlo (3), menzionata la convenzione del 1254, dice che l'anno dopo i Consoli di Tortona, avutone autorizzazione dal Consiglio generale, si obbligarono a far battere le monete secondo essa. Per poco tempo però deve

(1) L'avvocato Lodovico Costa, preclaro ingegno nativo di Castelnuovo Scrivia nel Tortonese, aveva cominciato una dissertazione, che tengo, su questa zecca; ma scrittone qualche facciata la lasciò così imperfetta, che a nulla mi potè servire; inoltre due sole erano le monete che ne possedeva, cioè quelle coi N.ⁱ 9 e 10, ed ignorava l'esistenza dell'altra.

(2) ARGELATI, *De monetis Italiae*, pars V. Appendice pag. 55.

(3) *Ut supra*.

aver avuto esecuzione, poichè sul paio di centinaia almeno di grossi tortonesi che ebbi fra le mani della nostra trovaglia, al solo aspetto tutti conobbi essere al titolo suddetto inferiori, e perciò assaggiatone si trovarono a mill.ⁱ 748, cioè meno 81, invece che pesatine una trentina presi a sorte, mi diedero un comune di grammi 1,353, e sceltone un paio ben conservati, li trovai del peso di grammi 1,560, onde da questo lato si vede che non si erano scostati dal legale, cioè grammi 1,465 oltre la tolleranza. Questo *grosso*, per quanto mi consta, sinora inedito (Tav. II, N.° 8) presenta da un canto una croce avente negli angoli superiori due stelle ed attorno ✠ TERDONA, e dall'altro nel centro F · R cioè *Fredericus* con sotto due stelle ed in giro attorno ✠ INPATOR per *Imperator*.

Oltre questo ne abbiamo un altro un po' più piccolo, che presenta un carattere più antico (Tav. II, N.° 9), diverso però solamente dal precedente in questo che in luogo delle due stelle, ha due piccoli anelli negli angoli superiori della croce, e così la leggenda ✠ INPERATOR. La sua bontà s' approssima ad 800 millesimi e forse ancor più, ed il peso, quantunque in buono stato, è di grammi 1,290, cosicchè nemmeno può essere secondo la legge del 1254, pesando meno milligrammi 175, onde compensata la bontà col peso, resta nell'intrinseco pressochè uguale al precedente. Questo pezzo fu già pubblicato dal Muratori (1), dall'Argelati (2) e dal Bottazzi nel frontispizio della sua Storia.

Un'altra moneta abbiamo ancora di questa zecca (Tav. II, N.° 10), che credo pure inedita, ed ha da una parte attorno alla croce il nome della città così abbreviato ✠ T · DONA · e dall'altra come le antecedenti in giro ✠ I · P · ATOUR ed in mezzo F · R con sotto una stelletta. Questa moneta passabilmente conservata del peso di soli milligrammi 455 ed a bassissimo titolo, che perciò potrebbe essere di que' mezzani ai quali alludesi nella tabella delle *Leghe di varie monete basse d'argento* riportata dal Pegolotti (3), nella quale sono citati i *Tortonini* a onc. 1 denari 18. Sarebbe in conseguenza questo *damaro piccolo* distante da quello del 1254, e si accosterebbe a quelli già citati di Novara e Busca, ai quali è simile nel conio.

Negli Statuti della città (4) compilati nel 1327 (5), approvati dal Re

(1) *Antiquitates Italicae medii aevi*, Tom. II, col. 675.

(2) *De monetis Italiae*, Tom. III, Tav. X.

(3) *Della decima Fiorentina*, Tom. III. Lucca 1766, in-4.°, pag. 291.

(4) *Statuta Civitatis Derthonae*. Mediolani 1573, in-fol.

(5) MONTEMERLO, *ut supra*, pag. 66.

Roberto nel 1333 (1), ed in capo ai quali vedesi l'atto consolare col quale il Comune riconosce per suo Signore Luchino Visconti (che ebbe la città nel 1347), al folio 176 retro è una *Rubrica de valore monetarum*, fatta certamente non dopo il 1347, e non prima della compilazione dello statuto, cioè del 1327, nella quale fu così fissato il corso delle seguenti monete :

Fiorini d'oro di giusto peso soldi imperiali	36.
Ducati d'oro » » » »	37. $\frac{1}{2}$
Genovini d'oro » » » »	36. $\frac{1}{2}$
Medaglie d'oro » » » »	8. 3 denari.
Tornesi d'argento » » genovini	21.
» » se all'O rotondo »	21. ed 1 pavese.
Grossi Veneti » »	10. $\frac{1}{2}$
Gigliati d'argento » »	10. $\frac{1}{2}$
Carantani » »	7.
Ambrogini grossi d'argento denari imperiali	25.
» piccoli » »	12. $\frac{1}{2}$

Da questa tariffa si conosce qual valore avesse il danaro imperiale corrente in Tortona nella prima metà del secolo XIV; de' quali soldi 36 = soldi genovini 21 = tornesi grossi 12 = fiorini d'oro 1, ossia tornesi grossi 1 = soldi imperiali tortonini 3 = soldi genovini 1. $\frac{3}{4}$. Questo *denaro imperiale* non deve confondersi con quello de' quali 4 facevano 1 grosso, ma era de' *piccoli* da 8 per 1 grosso, che eran quelli cui in quel secolo si contava, chè dimenticato il *danaro imperiale* effettivo, il quale da più d'un secolo non si batteva, si adottò nel commercio quello effettivo che ogni giorno si vedeva a correre per le mani di tutti, che appunto era il *piccolo*; però que' tali ai quali fu tassato il fiorino non erano nemmeno più in rapporto coi *piccoli* effettivi del secolo antecedente, poichè di questi 36 ossia soldi 3 contenevano d'argento grani 92, cioè 16 grani più del grosso tortonese che ne aveva soli 76, ma erano denari nominali, i quali ogni giorno diminuivano di valore in paragone della moneta buona effettiva.

Dalla stessa tassa risulta che già il fiorino cominciava a scapitare nel commercio in paragone del Ducato di Venezia e del Genovino, e questo indica appunto che essa fu redatta quando già correvano vari fiorini d'oro

(1) MONTEMERLO, *ut supra*, pag. 70.

alterati, ma contraffatti sempre a quelli di Firenze. Non comprendo però come le *medaglie* fossero tassate in proporzione meno dell'intero, che essendo il quarto del fiorino, se di peso, come è l'esemplare della collezione del Re, avrebbero dovuto valere soldi imp. 9; bisogna adunque che molte altre ne esistessero inferiori in bontà. I *grossi tornesi* sono fissati a denari genovini 21 uguali come sopra a denari tortonini 36, e ad un denaro pavese di più quando fossero all'*O rotondo*, cioè di quelli buoni di S. Luigi. I *grossi veneti* o *matapani*, a genovini 10. $\frac{1}{2}$, cioè mezzo tornese, e veramente questo pesava grammi 4,240, e vari matapani di que' tempi mi diedero in comune gr. 2,120. I *gigliati*, che allora si battevano, a legge un po' più bassa dei primi, giustamente furono fissati a genovini 19. $\frac{1}{2}$ = den. torton. 33. ¹⁹/₃₅₀. I *carantani*, o grossi di Germania, a genovini 7 = $\frac{1}{3}$ di tornese = 12 imperiali di Tortona. Gli *ambrogini grossi* imperiali 25, doppio de' *piccoli*, che appunto ne erano la metà, onde tre soldi di *ambrogini piccoli* per un ducato d'oro. I genovini poi ivi citati, erano certamente di quelli che si batterono dopo il 1252 con *Civitas Ianua*, inferiori ai grossi tornesi nella bontà, e che perciò starebbero pel peso esattamente nella sucitata proporzione di 1. $\frac{3}{4}$ per un tornese, pesando essi incirca gran. 2,700.

Nello stesso Statuto a pag. 177 è detto che il rimborso di debiti anteriori al 1248 fatti in moneta pavese, dovesse essere in moneta tortonese calcolando danari pavesi 1 per den. tort. 1. $\frac{1}{2}$, la qual proporzione trovasi esatta appresso i saggi fattisi sopra alcuni di tali pezzi di quelli del nostro tesoretto, secondo i quali si ebbero ne' pavesi grammi 1,494,600 di argento fine e ne' tortonesi soli gr. 1,065,900, cioè incirca un terzo di meno. Per i debiti posteriori al 1248, cioè dopo la emissione di moneta propria, si prescrive che si contassero i pavesi secondo il loro corso in Tortona; se poi i contratti fossero stati a terdonini, s'intendesse sempre de' correnti all'epoca dello Statuto. In esso poi ⁽¹⁾ è proibito agli orefici di lavorare argento inferiore nel titolo ai *tortonini grossi*.

La moneta di questa città doveva in quel secolo essere molto riputata nel commercio, trovandosi citata dal Pegolotti ⁽²⁾ tra quelle più correnti nel xiv secolo in Italia, e nelli Statuti d'Alessandria anteriori al 1400 ⁽³⁾, leggendosi prescritto che dovunque in essi non si esprimesse per le multe il nome della moneta, si dovesse sempre intendere quella di Tortona.

(1) MONTEMERLO, *ut supra*, pag. 142.

(2) *Ut supra*.

(3) *Ut supra*, pag. 96.

VERCELLI

In mezzo ad ubertosa pianura sul fiume Sesia sorge l'antica Vercelli, città delle principali del Piemonte. Colle altre della Lombardia facendo parte del regno d'Italia, da Ardoino ultimo marchese d'Ivrea e potente Signore in queste parti fu nel 996 ⁽¹⁾ presa uccidendone il Vescovo Pietro. Leone che gli successe ottenne da Ottone III ⁽²⁾ il dominio della città e contado, concessione confermata indi da vari altri Imperatori. Alcuni anni dopo essendo il Vescovo contrario ad Ardoino che era stato eletto Re d'Italia, questi godendo della lontananza di Arrigo II, improvvisamente occupò Vercelli nel 1014; ma battuto Ardoino, Arrigo diede a quella chiesa i fondi di molti de' suoi aderenti ⁽³⁾. Nel 1152 ⁽⁴⁾ Federico I confermò al Vescovo Ugozio il possesso della città e di molte cospicue terre. In questi anni Vercelli insensibilmente togliendosi dalla soggezione del Vescovo, andava acquistando la propria indipendenza, contuttociò continuava a tenere per l'Imperatore, e nel 1158 mentre che sul suo invito il Comune mandavagli un numero di soldati ⁽⁵⁾ per andar contro Milano, il Vescovo inviava a Pavia una squadra d'arcieri per la sua guardia. Così continuarono le cose de' Vercellesi sino al 1168, nel qual anno entrarono nella Lega Lombarda, prendendo parte a tutte le sue imprese, intervenendo alla tregua del 1177, indi alla pace di Costanza. Nel 1196 ⁽⁶⁾ questo Comune fece lega con Asti salvo la fedeltà al Vescovo, e questo salvo l'Impero, prova che ancora in qualche modo da esso dipendevano, ed appunto circa il 1188 ⁽⁷⁾ troviamo che dal Vescovo fu investito il Comune del governo temporale della città salve le appellazioni. Altra alleanza segnò nel 1208 ⁽⁸⁾ con Milano, Brescia, Bologna, Piacenza ed Alessandria, contuttociò ottenne da Federico II nel 1220 ⁽⁹⁾ la conferma de' privilegi statigli concessi da Federico I e da Enrico VI, senza che però consti che tra essi fosse quello della zecca. Avendo sei anni dopo Milano con varie città

(1) PROVANA, Studi critici sopra la Storia d'Italia a' tempi del Re Ardoino. Torino 1844, in-8.º, pag. 63.

(2) DURANTI, Dell'antica condizione del Vercellese. Torino 1766, in-4.º, pag. 126.

(3) *Historiae Patriae Monumenta, Chartarum* Tom. I. Taur. 1836, col. 325.

(4) MODENA, Della antichità et nobiltà della città di Vercelli. MS. della Bibliot. del Re.

(5) MURATORI, Annali d'Italia a dett'anno.

(6) MODENA, *ut supra*. Cita i Biscioni Lib. I, fol. 226.

(7) Idem, all'anno 1188.

(8) Idem. Biscioni fol. 183.

(9) Idem, anno 1220.

rinnovata contro l'Imperatore la Lega Lombarda, Vercelli fu del numero, ma nel 1238 ritornata nelle grazie di Federico, da lui ottenne la conferma de' suoi antichi usi e consuetudini; come però sempre in questi tempi avveniva, cinque anni dopo s'accostò nuovamente a Milano, cui rimase unita sino al natale del 1248, quando i Ghibellini ricevettero nella città Cesare, al cui partito il Comune s'attenne sino al 1266⁽¹⁾, allorchè cacciati i Ghibellini, i Guelfi parteggiarono per Carlo I d'Angiò, che andava all'impresa di Napoli. Dopo un continuo passare dai Guelfi ai Ghibellini il possesso della città, finalmente circa la metà del secolo XIV cadde nelle mani di Azzone Visconti Signor di Milano, i di cui successori la cedettero nel 1425 ad Amedeo VIII Duca di Savoia.

Di questa città, dopo Asti la più importante che esistesse ne' bassi tempi dall'Alpi al Ticino, nissuna moneta sinora si conosceva, quantunque già dal Durandi⁽²⁾ fosse stata pubblicata una sua convenzione per battitura di monete (Documento IV), quando tra quelle trovate in Biella ne acquistai una d'argento (Tav. II, N.º 11) avente da un lato una croce con attorno ✠ VERCELLE, e dall'altro ✠ FREDRIC. e nel centro 1 e per *Imperator*. Questo pezzo che al primo aspetto si riconosce per un *danaro grosso*, e che al totale suo carattere appare del secolo XIII, è simile a quelli d'Asti, pesando grammi 1,020, ed alla pietra del paragone vicinandosi a 900 mill. di fine.

Nella sopracitata convenzione fatta dal Comune il 23 giugno 1255 con Nicolò Ampollario e Simone Gambolati cittadini di Pavia, consta che nella scelta de' zecchieri ebbe a questi riguardo, perchè a' que' giorni parteggiando essa per l'Impero era alleata de' Pavesi. Convenne adunque con essi che lavorassero *grossi* da otto *piccoli* o *mezzani*, al peso e lega di quelli di Pavia, Piacenza, Cremona, Tortona, Bergamo, Como ed Asti, oppure di una o due sole di dette città a loro scelta, battendoli allora secondo la legge di quella tra queste zecche, che meno Asti e Como erano parte della avanti riferita convenzione di Cremona del 1254. Sull'utile poi della moneta fabbricata s'obbligavano di dare alla città lire 1450 pavesi a semestri anticipati. Nella scelta della zecca si vede che i monetieri imitarono come sopra si è veduto i grossi astesi, i quali allora presso noi erano saliti ad una grande riputazione.

Dall'essersi sinora scoperta una sola moneta di Vercelli, mi fa credere

(1) MODENA, *ut supra*, anno 1266.

(2) Alpi Graie e Pennine, ovvero lato settentrionale della Marca d'Ivrea. Torino 1804, in-4.º, pag. 146.

che questa sia stata la sola emissione di grossi fatta da quel Comune, e ciò probabilmente per non avere la sua moneta, come nuova, trovato favore nel commercio in mezzo a tante sì riputate zecche, come Milano, Genova, Pavia, Asti e Susa, le monete delle quali erano direi le sole in queste parti conosciute, e perchè in molto sospetto erano tenute le zecche inferiori, stantechè esse coll'unico scopo del guadagno lavorando, contraffacevano quasi sempre le monete più ricercate, tale dovendo essere pure stata la causa, per cui sì poco durarono le officine monetarie di Acqui, Alessandria, Busca, Ceva, Cortemiglia, Ivrea e Novara.

Una prova della breve esistenza della zecca vercellese, è il non vedersi le sue monete in nessun luogo menzionate, trovandosi in vece ne' suoi statuti redatti secondo il Modena ⁽¹⁾ dal 1234 al 1300, menzionata solamente la lira pavese, ed in documenti dell'archivio municipale ⁽²⁾ nominati i danari buoni milanesi vecchi, i danari pavesi, i danari imperiali e le lire di buoni segugini vecchi; solamente in un atto d'investitura del 1325 si legge *sub annuo fcto solid. 3. imperial. monet. Vercell.*, ciò che non significherebbe moneta battuta in Vercelli, ma bensì *solidi 3 imperiali della moneta corrente ossia usuale di Vercelli*; così in altro del 1385 parlasi di un livello di *solidi 36 papienses moneto debilis Vercellarum*, che devono pure intendersi per *solidi 36 di pavesi de' debili usuali in Vercelli*, espressioni queste sempre adoperate per indicare moneta puramente nominale, del che abbiamo numerosi esempi ne' conti de' Ricevitori e Castellani di Savoia, ne' quali continuamente sono nominati astesi o viennesi debili o forti di Savigliano o Fossano, Mondovì o Cherasco, Cavour o Bricherasio, quantunque in tali città o terre non siasi mai battuto moneta alcuna.

(1) *Ut supra* a dell'anno.

(2) Devo la notizia di questi Documenti alla gentilezza del sig. Prof. Guala Archivista della città, che volle favorirmene un estratto.

DOCUMENTI

I.

*Convenzione tra Rinaldo di Letto senescalco di Piemonte pel Re di Sicilia Carlo II
ed una società di zecchieri pella battitura di monete.*

1307. 31 marzo.

Dall' originale esistente nell' archivio della prefettura di Marsiglia.

In nomine Dñi amen. Infrascripta pacta et conventiones habita et habite et tractate firmata et firmate sunt inter egregium virum dñm Rainaldum de Lecto militem regium magistrum ostiarium ac Pedemontis senescallum vice et nomine serenissimi dñi dñi regis Karoli secundi Dei gratia illustris Ierusalem et Sicilie regis ex una parte et Thomam Ribam Ardicionem Merllum de Cuneo et Rinardinum de Summa ripa eorum propriis nominibus et vice et nomine sociorum suorum ad infrascripta facienda et ad effectum facienda ex alia. In primis enim actum inter dictas partes et pacto expresso extitit stabilitum quod predicti Thomas Ardicio et Rinardinus eorum propriis et quibus supra nominibus faciunt et operentur et facere teneantur seu fieri facere monetam unam grossam de argento que sit et esse debeat boni puri et legalis argenti et iusti ponderis ac iuste et bone legalitatis seu lie et eque boni et iusti ponderis et legalitatis seu lie sicut est illa moneta grossa dive memorie dñi Lodoyci regis Francorum que moneta valeat et valere debeat solidos duos et dimidium astenses ita bene sicut valet predicta moneta quam fieri fecit predictus dive memorie dñs Lodoycus rex. Et quod faciant et operentur seu facere fieri teneantur unam aliam monetam que valeat et valere debeat ad cursum dicte monete grosse denarios sex astenses minutos ita bene sicut valebit ad cursum suum predicta moneta grossa solidos duos et denarios sex astenses. que moneta sit et esse debeat in suo esse eque bone legalitatis seu lie sicut est seu erit predicta moneta grossa pro predicto suo pretio in suo esse diminuto tamen et extracto de predicta moneta minori eo quod pluris constaret in ea facienda et operanda quam predicta

moneta grossa. Et quod faciant et operentur et facere fieri vel operari teneantur quandam aliam monetam minutam. cuius monete minute viginti valeant unum denarium grossum de illa moneta grossa superius nominata ita bene in suo esse et iuxta legalitate seu lia sicut est seu valet in suo esse predicta moneta grossa: diminuto tamen et extracto de predicta moneta minuta eo quod pluris constaret seu constabit ipsa moneta minuta quam predicta moneta grossa. Item actum inter predictas partes et pacto expresso firmatum extitit. quod predicti Thomas Ardicio et Rinardinus eorum et quibus supra nominibus non possint nec debeant ullo modo de predicta moneta sive de predictis monetis aliquid expendere vel alio modo ad aliquem locum transferre aliqua de causa nisi prius dicta moneta seu dicte monete cognita sive cognite fuerint et approbata et approbate per custodem seu cognitorem vel approbatorem supra dicta moneta ad hoc perdictum dñm Seneschallum specialiter vel generaliter ordinatum vel per alium loco predicti cognitoris ad predicta specialiter constitutum vel substitutum. Et predicta cognitio et approbatio facta esse intelligatur sive de dictis monetis facta fuerit cognitio et approbatio in totum per eundem custodem vel per alium ad id per ipsum dñm Seneschallum specialiter constitutum vel substitutum eius sive accepta fuerit per dictum custodem vel per eius loco positum illa quantitas que ordinata fuerit inter partes predictas causa ponendi in sequestro in coffano aliquo vel alibi ubi predictis partibus de comuni concordia placuerit et assensu. Item actum inter predictas partes et pacto expresso firmatum extitit quod prefatus dñs Seneschallus ponat seu ordinet et ponere seu ordinare teneatur et debeat nomen custodem cognitorem seu approbatorem qui diligenter inspiciat et custodire debeat ferra seu ferramenta de quibus imprimitur et cuditur dicta moneta et qui cognoscat custodiat et approbet predictas monetas prout in supra proximo posito capitulo plenius continetur. Eo salvo quod si contingeret per predictum custodem seu approbatorem reperiri dictam monetam maioris ponderis esse plus per tria grana vel per tria grana minus in cognitione seu approbatione dicte monete nichilominus motus seu approbatur dictam monetam predicti monetarii debent expedire. et eam per expedita seu deliberata habere faciendo et habendo compensationem in facto dicte monete de eo quod plus est ad id quod minus est. et e converso. Item actum inter dictas partes et pacto expresso firmatum extitit quod in continenti facta cognitione et approbatione dicte monete seu dictarum monetarum per custodem predictum in toto vel in parte. Et dicte monete per predictum custodem vel cognitorem fuerint deliberate prout supra dictum est. tunc predicti Thomas Ardicio et Rinardinus eorum et quibus supra nominibus et omnes alii habentes causam ab ipsis sint et esse debeant de predictis monetis omnimodo et penitus absoluti ac etiam expediti tali modo et forma quod quicquid quocumque modo de dicta moneta contingeret dictus dñs Seneschallus nomine quo supra vel etiam suo vel alio quocumque nomine vel aliqua alia persona eius ipsos Thomam Ardicionem et Rinardinum et quo adhabentes causam ab eis pro bona et vera penitus habeatur et teneatur. Item actum inter dictas partes et pacto expresso firmatum

extitit quod dictus dñs Seneschallus vel alius qui pro tempore fuerit in partibus Lombardie seu Pedemontis vice et nomine predicti dñi nostri Regis non permittet nec aliquo modo sustinebit quod aliqua alia persona seu persone audeat vel audeant presumat vel presumant monetam aliquam pro parte regie facere seu operari in partibus et locis terre regie Pedemontis. et que tenentur per predictum dñm Regem seu quibus predictus dñs Rex dominatur nisi Thomas Ardicio et Rinardinus monetarii predicti vel alii habentes ab eis causam. qui predicti Thomas Ardicio et Rinardinus et qui causam. ab eis habebunt possint dictas monetas facere et operari seu facere fieri in uno loco vel pluribus in terra et districtu predicti dñi Regis in Pedemonte per annos duos completos a festo pentecostem proximo futuro presentis quinte indictionis in antea numerandos promittentes eorum et quibus supra nominibus operari et facere ac curare fieri et operari continuatim et sine intermissione aliqua toto eorum posse infra et per totum tempus predictum predictam monetam et monetas. Hoc adhiecto nihilominus et expresse reservato quod si predicti Thomas Ardicio et Rinardinus in operatione dicte monete infra dictos duos annos continuatim seu assiduo operando per se et causam ab eis habentes deficerent vel cessarent et requisiti per ipsum dñm Seneschallum in opere dicte monete non procederent. statim ipse dñs Seneschallus possit libere et sine contradictione ipsorum Thome Ardicionis et Rinardini et habentem causam ab eis dictam monetam et siclam regiam alie persone seu personis cui et quibus voluerit ipse dñs Seneschallus locare et concedere operandam. Et ipsi Thomas Ardicio et Rinardinus si bona fide et absque fraude darent opus et operam ad inveniendum billionum nec illum possent aliquo modo invenire. ex tunc in antea non possint nec debeant ad operandam dictam monetam compelli nec etiam propter ea in aliquo molestari. Item actum inter dictas partes et pacto expresso firmatum extitit quod Thomas Ardicio et Rinardinus monetarii predicti et eorum consocii et familia ac etiam omnes et singuli habentes causam a predictis sint et esse debeant sub protestatione et defensione predicti dñi nostri Regis et illorum qui pro predicto dño nostro Rege fuerint in predictis partibus Lombardie seu Pedemontis. tali modo et forma quod predictus dñs Seneschallus promisit predictis Thome Ardicioni et Rinardino eorumque et quibus supra nominibus recipientibus quod si contingeret ipsos vel ipsorum aliquos et etiam aliquos aliorum omnium habentium causam ab eisdem impediri seu molestari in corpore vel in personis in terra et iurisdictione regia partium Pedemontis. eos omnes et singulos predictos tam in ere quam personis libere faciet expediri infra quindecim dies post denuntiationem supra predictis factam per predictos vel alterum eorum vel per aliam nominibus eorundem predicto dño Seneschallo. Et si contingeret predictos monetarios vel aliquem eorum vel de eorum familia extra terram et iurisdictionem regiam partium predictarum modo aliquo impediri. promisit predictus dñs Seneschallus predictos omnes et singulos iuvare manutenere ac etiam expediri facere suo posse. sic faceret pro uno alio de sua propria familia et comitura esset. Item actum inter predictas partes et pacto firmatum expresse

extitit. quod predicti Thomas Ardicio et Rinardinus et eorum consocii et eorum et singuli de eorum familia sint et esse debeant immunes penitus toto predicto tempore ab omni exactione et onere tam personali quam patrimoniali saltem ab omni exatu et cavalcata et etiam ab omni fodro tallia vel a quacumque alia collecta mutuo seu datione que dici imponi seu excogitari posset per dictum dñm Seneschallum vel per Regiam Curiam infra dictum tempus extraordinarie imponendis. Hoc et addito et expresso inter predictas partes pacto firmato quod si contingeret per predictos vel aliquem predictorum de eorum familiis excedi vel committi contra quamcumque personam de eorum familiis non existentem. tunc talis committens vel excedens puniri debeat et condempnari per Regiam Curiam in rebus et bonis solummodo et de bonis illius tantum qui excessit vel commisit et non de bonis aliorum consociorum nec etiam in personis eorundem. de quibus bonis predicti malefactoris credatur et credi debeat predictis Thome Ardicioni et Rinardino vel alteri eorum cum iuramento per eos corporaliter pre-stito. et quicquid ab huiusmodi talibus pro pena commissi criminis habeatur pro medietate Regie Curie et pro alia medietate ipsorum monetariorum commodis applicetur. eo etiam addito et expressim pacto firmato inter predictas partes quod si contingeret per aliquem de familia predictorum Thome Ardicionis et Rinardini et consociorum aliquid inter se exceptis criminibus homicidii false monete et furti convicti maleficium tunc predicti Thomas Ardicio et Rinardinus vel alter eorum possint et debeant a criminis patratore vel patratoribus statutam inter eos penam exigere. pro medietate Curie et pro reliqua medietate ipsis Thome Ardicioni et Rinardino communiter. applicandam. Et si ipsi negligenter nollent vel non possent malefactorem seu malefactores huiusmodi punire tunc dñs Seneschallus vel alius qui preesset regimini posset et debeat eos punire et penam ordinalam exigere et extorquere irremissibiliter ab eisdem. et nichilominus de pena proinde exigenda medietatem Curia et aliam medietatem dicti monetarii consequantur. Item actum inter predictas partes et pacto expresso firmatum extitit. quod omnes et singuli mercatores et persone alie venientes ad loca in quibus fieret dicta moneta causa mercimoniandi in ea sint et esse debeant securi tam in ere quam in personis eundo redeundo vel mietendo non obstante aliqua laude represalia debito vel alio aliquo maleficio exceptis predictis criminibus seu maleficiis superius expressis a quibus nullus intelligatur per predicta modo aliquo absolutus. Item actum inter predictas partes et pacto firmatum expresso extitit. quod dñs Seneschallus teneatur et debeat predictas monetas capere et capi facere et expendi pro pretiis superius nominatis a quacumque persona inter quascumque personas sub iurisdictione sua existentes. et generaliter curare et facere cum effectu quod dicte monete cursum publicum habeant per totam terram et districtum dicti dñi nostri Regis sub certa pena extorquenda a quolibet recusante. Item actum et pacto expresso firmatum extitit inter partes predictas quod predicti Thomas Ardicio et Rinardinus eorum et sociorum suorum nominibus dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant predicto dño Seneschallo vice et nomine predicti dñi nostri Regis solidos

duos et denarios sex illius monete parve superius nominate pro qualibet marcha argenti fini ad ligam seu secundum legalitatem monete grosse superius nominate quam fieri fecerint in terra et districtu predicti dñi nostri Regis. Item actum inter dictas partes extitit et firmatum quod dictus dñs Seneschallus nomine dicti dñi nostri Regis teneatur et debeat predicta omnia et infrascripta facere confirmari et ratificari ab ipso dño nostro Rege hinc ad festum, S. Marie de mense augusti proximo futurum, ita quod predicta omnia suprascripta et infrascripta per Curiam Regiam attendantur et effectualiter observentur. Item actum et firmatum extitit inter partes predictas quod ipse dñs Seneschallus opera bona fide cum dño nostro Rege quod predicti monetarii et alii pro eis possint libere impune et secure deferre et deferri facere ad opus dicte monete fabbricande et occasione ipsius monete argentum finum et infectum bilionos et monetas per Pruvinciam et terras Provincie et alias terras districtus et dominationes dicti nostri Regis, et ea occasione ire et redire per loca predicta libere et impune non obstante aliqua laude repressalia statuto ordinamento decreto vel aliqua alia prohibitione vel aliquo alio quolibet impedimento vel aliqua alia occasione. Item quod quilibet persona possit libere et secure venire ad locum Cunei et in terra regia Pedemontis que deferat et deferri faciat argentum biglionos et quaecumque argenti materiam ad opus dicte monete fabbricande et dicte fabbricature et nulla occasione vel modo impediri valeat vel offendi nisi esset proditor regius vel bannitus ratione alicuius criminis vel aliter exigentibus eius meritis a terra regia Pedemontis forexitus seu forestatus. Que omnia et singula suprascripta promiserunt ambe dicte partes una videlicet alteri et altera alteri invicem inter se se solempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma semper et rata pro ut scripta sunt habere et tenere et nunquam contrafacere vel venire per se vel per alium seu alios de iure vel de factó aliqua ratione vel causa infra tempus inter dictas partes superius ordinatum sub obligatione et hypoteca omnium bonorum utriusque partis mobilium et immobilium ad invicem solempni stipulatione premissa. Renuntiantes ambe partes et quilibet ipsarum omni exceptione doli mali conditioni sine causa et ex iniusta causa et instrumentum actioni et omni privilegio generali vel speciali et iuris auxilii civilis municipalis et consuetudinarii seu canonici et fori privilegio et omni alia exceptione et legum auxilio quibus se se una pars adversus alteram iuvare seu tueri posset modo aliquo in predictis vel aliquo predictorum. Item restituere et reficere et integraliter resarare omne dampnum et expensam et interessem propter ea et inde modo aliquo alicui predictarum partium contingens et maxime sumptus litis promisit una pars alteri solempniter interveniente stipulante sub obligatione et refutatione quibus supra. de quibus omnibus et singulis tam dicti monetarii quam dictus dñs Seneschallus petierunt sibi fieri publica instrumenta. Ad quorum instanciam et mandatum factum est ex me per me infrascriptum notarium ad cautelam dictorum monetariorum presens publicum instrumentum. Actum Cunei in domo dñi Iohannis Rodulphi Iurisperiti. Anno Dñi mcccvii. die ultimo Martii quinte Indictionis. Regnante Serenissimo principe dño Karolo

secundo dei gratia illustri Ierusalem et Sicilie rege Provincie ac Forcalcherii et Pedemontis comite. Regnorum eius anno vigesimo tertio feliciter amen. In presentia et testimonio dñi Gabrielis Salvagii de Ianua vicarii dñi Uffridutii de Perusio iudicis et magistri Frangini Ruffi clavarii Cunei dñi Iohannis Rodulphi predicti notarii Mathei priori de Vintimilio et dñi Rostagni de Mayrone regii Pedemontis procuratoris testium ad hec specialiter vocati et rogati. Et ego Nicholaus de Rocca Casalis publicus auctoritate regia comitatus Pedemontis notarius hoc instrumentum iussus et requisitus scripsi publicavi et meo signo signavi.

III.

*Grada di Enrico VII Imperatore
colla quale stabilisce il corso di varie monete, e ne bandisce altre.*

1310. 7 novembre.

Dall'originale già presso il canonico Zaechelli di Pisa.

In nomine domini millesimo tercentesimo decimo indictione nona die dominico septimo mensis novembris. In palatio comunis Papie. Dominus Bernardus de Azonibus iudex et vicarius domini Andree de Pluzascho militis vicarii que domini domini Philippi de Sabaudia principis Achaye vicarii que generalis civitatis Papie Vercellarum et Novarie pro serenissima Regia Mayestate supposuit et precepit Bertello de Sancto Romano publico preconii comunis Papie quatenus ex parte domini Imperatoris et ipsius domini principis eius vicarii vadat et preconiset in Curia comunis Papie in locis consuetis et clamet et preconiset prout inferius per ordinem in omnibus et per omnia continetur. Et hec ad petitionem Milani de Aglate officialis et nuncii Rycardi Ugeti de Florencia familiaris serenissimi principis domini nostri domini Henrici dey gratia Romandrum regis semper augusti, magistri et super factoris et super viscoris omnium monetarum que fabricari intendit idem dominus magyster in Ytalia. quodammodo nullus sit civitatis nec episcopatus Papie. nec aliquis foresterius. nec aliqua alia persona cuiuscumque conditionis et status existat qui de cetero audeat nec presumat dare nec recipere nec portare imperiales factos in Clivassio in Yporeya in Incixa et in Ponzono in Curtemilia nec nullum marchexanum Tyrallinum Russinum

factos in dictis monetis, et cui reperirentur nixi forent taliate aud forate eas perderent, et quilibet possit eas auferre et consignare dicto vicario aud magistro monetarum et habeat terciam partem et ultra pena in corpore et in avere ad voluntatem dicti domini imperatoris et eius vicarii eis auferetur. Item quod nullus audeat nec presumat portare nec portari facere aurum argentum nec bolzonum, extra civitatem nec episcopatum nisi versus civitatem Mediolani ad monetas mediolanienses, et si quis contra fecerit reperiretur perdere predictos aurum et argentum et bolzonum et bestias et palastra et mercadancias que reperirentur cum eis. et quilibet possit eis auferre et robare predicta et consignare maystro monetarum et habeat terciam partem eorum et ultra pena ut supra dictum est. Item quod nullus audeat nec presumat affinare nec defacere monetas argentum nec bolsonum, in civitate nec districtu sine parabola magystri monete. Et si quis contra faceret reperiretur quilibet possit accusare et robare et consignare ut supra, et habeat terciam partem et pena ut supra, eis auferetur. Item quod quelibet persona civitatis et districtus et quilibet alius foresterius, undecumque et cetera teneatur et debeat dare et recipere duodecim imperiales parvos de bona moneta nova, quam dictus dominus imperator fecit facere in civitate Mediolani pro uno grosso imperiali de argento quos facit facere ad presens in dicta moneta nova. Et unum de dictis imperialibus grossis pro duodecim de dictis parvis imperialibus. etc.

Florinum auri de Florentia	} pro solidis decem et denariis quatuor pro quolibet de predictis imperialibus parvis.
Zenuynum unum auri de Ianua	
Ducatum auri de Veneciis	

Grossum tornensem pro denariis decem et octo

Vinizianum grossum argenti denariis novem et tercium

Ambroxinum grossum denariis octo

Placentinum grossum denariis octo

Papiensem grossum denariis octo

Bressanum grossum denariis octo

Teralinum de Tyralis denariis sex

Aguglinum grossum de Tyra denariis quinque et dimidie

Grossum de Florenzia denariis sex et dimidium

Grossum de Sena denariis sex et dimidium

Grossum de Pissa denariis sex et dimidium

Astexanum grossum denariis sexdecim

Aragonenxium grossum denariis quatuordecim.

Omnes suprascripte monete grosse pro quolibet de supradictis bonis imperialibus parvis et nulle alie monete quam supradicte habeant cursum pro aliquo precio. Et quod quelibet persona (que) debet dare et recipere aliquid aliqua suasionem ab anno millesimo tercentesimo usque ad presentem diem possit dare et teneatur recipere a festo pasque proxime venture. Et deinde usque ad annum unum proxime venturum de debili moneta que non est abatuta, aud duos de istis bonis imperialibus novis pro tribus imperialibus de debili moneta et a

termino predicto in antea, nullus posset facere pagamentum nec tenebitur recipere nisi de predicta bona moneta et unum de istis bonis imperialibus pro uno de illa debili moneta. Et si quis recusaret eam recipere et contra facere reperiretur pena in corpore et avere ad voluntatem dicti domini imperatoris et eius vicarii eis auferretur. Et quilibet possit accusare et habebit terciam partem ut supra dictum est. Et inde dictus dominus iudex hanc chartam fieri iussit. Interfuere Iohannes Bassus et Bonacursus Sclafenatus. Inde testes etc.

Eodem anno die suprascripto predictus Bertollinus de sancto Romano prece comunis Papie retulit et dixit in presencia domini Bernardi de Aczonibus iudicis et vicarii domini Andree de Pluzascho militis vicarii magnifici domini domini Philipi de Sabaudia principis Achaie vicarii que generalis civitatis Papie Vercellarum et Novarie pro serenissima Regia Mayestate domini Imperatoris et ipsius domini principis eius vicarii preconizavit in Curia comunis Papie et per civitatem comunis Papie in locis consuetis. Et clamavit et preconizavit prout inferius per ordinem in omnibus et per omnia continetur, et hec ad petitionem Milani de Aglate officialis et nuncii Rycardi Ugeti de Florencia familiaris serenissimi principis domini nostri domini Henrici Dey gratia Romanorum Regis semper augusti magistri et super factoris et super visoris omnium monetarum que fabricari intendit dictus magister in Italia, quodammodo nullus sit civitatis nec episcopatus Papie nec aliquis foresterius nec aliqua alia persona cuiuscunque conditionis et status existat qui de cetero audeat, nec presumat dare nec recipere nec portare imperiales factos in Clivassio in Yporeya in Incixa in Ponzono in Curtemilia nullum Marchexanum Tyrallinum et Russinum factos in dictis monetis. Et cui reperirentur nixi forent taliat aud forate eas perderent. Et quilibet possit eas auferre et consignare dicto vicario aud magystro monetarum et habebit terciam partem et ultra pena in corpore et in avere ad voluntatem dicti domini Imperatoris et eius vicarii eis auferretur. Item quod nullus audeat nec presumat portare nec portari facere aurum argentum nec bolzonum extra civitatem nec episcopatum nixi versus civitatem Mediolani ad monetas mediolanenses. Et si quis contra faceret reperirentur perdere predictos aurum et argentum et bolzonum et bestias et palastra et merchadancias que reperirentur cum eis. Et quilibet possit eis auferre et robare predicta et consignare magystro monetarum, et habebit terciam partem eorum. Et altra pena ut supra dictum est. Item quod nullus audeat nec presumat affinare nec deffacere aliquas monetas, argentum nec bolzonum in civitate nec districtu sine parabola magystri monete, et si quis contra faceret reperiretur, quilibet possit accusare et robare et consignare ut supra et habebit terciam partem ut supra, pena eis ut supra eis auferretur. item quod quilibet persona civitatis et districtus et quelibet alius foresterus undecumque et cetera teneatur et debeat dare, et recipere duodecim imperiales parvos de bona moneta, nova quam dictus dominus Imperator facit facere in civitate Mediolani, pro uno grosso imperiali de argento quos facit facere ad presens in dicta moneta nova. Et unum de dictis imperialibus grossis pro duodecim de dictis parvis imperialibus. Florinum auri de Florencia.

Zenoinum unum auri de Ianua. Duchatum auri de Venezia pro solidis decem et novem et denariis quatuor pro quolibet de predictis imperialibus parvis. Grossum tornensem pro denariis decem et octo. Vinizianum grossum argenti pro denariis novem et dimidium. Ambroxinum grossum pro denariis octo. Placentinum grossum pro denariis octo. Papiensem grossum pro denariis octo. Bressanum grossum pro denariis octo. Tyrallinum de Tiralla pro denariis sex. Aguglinum grossum de Tyra pro denariis quinque et dimidium. Grossum de Florentia pro denariis sex et dimidium. Grossum de Pissa pro denariis sex et dimidium. Grossum de Sena pro denariis sex et dimidium. Astexanum pro denariis sexdecim. Aragonenxium grossum pro denariis quatuordecim. Omnes superscripte monete grosse pro qualibet de supradictis bonis imperialibus parvis et nulle alie monete quam supradicte habeant cursum pro aliquo precio. Et quod quelibet persona que debet dare et recipere aliquid ab anno millesimo tercentesimo usque ad presentem diem possit dare. et teneatur recipere a festo Pasque Resurrectionis proxime venture. et deinde usque ad unum annum proxime venturum de debili moneta que non est abatuta. aud duos de istis bonis imperialibus de debili moneta et a termino predicto in antea. nullus posset facere pagamentum nec tenebitur recipere nixi de predicta bona moneta. Et unum de istis bonis imperialibus pro uno de illa debili moneta, et sy quis recusaret eam recipere et contra faceret reperiretur pena in corpore et avere ad voluntatem dicti domini Imperatoris et eius vicarii eis auferetur. et quilibet possit accusare et habebit terciam partem ut supra dictum est. Et inde dicti iudex et precomunis Papie hanc chartam fieri iussit. Interfuere Palastrus Biganus et Castellinus Belloculus inde testes.

Ego Luchetus Belloculus notarius hanc chartam michi fieri iussam scripsi.



*Privilegio concesso da Federico II Imperatore alla città di Tortona
di batter moneta.*

1248. dicembre.

Da copia antica presso l'autore.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Fredericus secundus divina favente clementia Romanorum Imperator. semper Augustus. Ierusalem et Siciliae Rex. Instis fidelium nostrorum petitionibus condescendere cogimur. quas nisi favorabiliter audiremus obaudire quod petitur per iniuriam videremur. Per praesens itaque privilegium notum fieri volumus universis nostris fidelibus. tam praesentibus quam futuris. quod Terdonefi fideles nostri. celsitudini nostre attentius supplicarunt. ut cudendi monetam in civitate Terdonefi. ad honorem nostri culminis. ut ipsa nova monetae forma nostri memoriam nominis et nostre maiestatis imaginem eis iugiter representet. concedere sibi licentiam dignaremur. Nos autem rectum zelum fidei et devotionis attendentes ipsorum. considerantes quoque grata et accepta servitia quae idem maiestati nostre exhibuerunt hactenus et exhibere poterunt inantea gratiora. et ut frequens ipsius nove monetae inspectio. eos in fide et devotione nostra magis ac magis corroboret et accendat. licentiam eis concessimus postulata.

Praesentium tenore mandantes. ut ipsa moneta sub nostri nominis et honoris inscriptione percusa. et a falsitatis seu male corruptionis cuiuslibet fraudibus aliena recipiatur et expendatur ubilibet sicut recipitur aliarum monetae Liguriae civitatum. Praesentis itaque privilegii auctoritate mandamus. quatenus nullus sit qui monetam eandem in forma praedicta veraciter fabricatam recusare praesumat. Quod qui praesumserit. praeter indignationem nostri culminis quam se noverit incursum. mille marcas argenti pro pena se compositurum cognoscat. medietatem nostrae camerae. reliqua passis iniuriam applicanda. Ad huius autem nostrae concessionis et inhibitionis memoriam et robur perpetuo valiturum praesens privilegium per Ioannem de Capua notarium et fidem nostrum scribi et sigillo Maiestatis nostrae iussimus communiri. Huius rei testes sunt M. Marchio Lancea sacri imperii a Papia usque Astam Capitaneus. B. de Hoembur Marchio dilectus consanguineus et familiaris. G. de Odra venerabili Capuañ: electus. R. de Montenigro magne curiae nostrae magistri iustitiae. P. de Calabria Marescallus nostrae magistri. magister Petrus de Vineia Imperiali Aule Prothonotarius et regni Siciliae locutenentis dilecti

fidelis nostri. et alii quam plures. Cum signo Domini Frederici Dei gratia invictissimi Rom. Imperatoris semper Augusti Ierusalem et Siciliae Rex.

Acta sunt haec anno dominicae Incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo octavo mensis decembris septime indictionis imperante domino nostro Frederico Dei gratia invictissimo et Siciliae rege. Anno imperii eius vicesimo octavo. Regni Ierusalem vicesimo tertio. Regni vero Siciliae quinquagesimo feliciter. Amen.

Dat. Vercelli per manus magistri Petri de Vinea Aulae Imperialis Prothotarii. et regni Siciliae Locutenen. Anno. mense. die et indictione ut supra.

IV.

*Convenzione tra il Comune di Vercelli ed alcuni zecchieri
per la battitura di monete.*

1255. 23 giugno.

Dall'originale nei R. Archivi di Corte a Torino.

Anno Dominicae Incarnationis milleximo ducentesimo quinquagesimo quinto indictione decimatertia die mercurii vigesima tertia mensis iunii. Cum domino Nicatio de Canevano potestate Vercellarum et credenciariis ipsius civitatis vice ipsius comunis placeret monetam vercellensem fabricari pro ipsius comunis utilitate et proinde plures monetarii de Civitatibus Lombardiae ad Civitatem Vercellensem confluisserent dicentes se velle vercellensem monetam facere conditione ydonea et pactionibus conlaudandis tandem ad ipsius praesentiam potestatis et credenciariorum accesserunt Nicolaus Ampollarius et Symon de Gambolato cives et campsores papienses eorum nomine et nomine aliorum sociorum suorum asserentes se paratos esse et deberi conventionibus ydoneis et conditione convenienti vercellensem monetam usque ad certam spacium temporis fabricare.

Consideratis igitur universis comoditatibus et periculis quae possent accidere ex praedictis quia praeceteris dilectionibus quibus comune Vercellense astringitur versus aliqua comunia vel personas etiam speciales comunis Papiae est amicitia praeferenda examinata ipsa re prius ex diligenti deliberatione et praevisione in pluribus consiliis comunis Vercellensis voluerunt praedicti potestas et credenciarium vice ipsius comunis monetam fieri vercellensem per praedictos Nicolaum et Symonem et socios pactionibus invicem stabilitis secundum quod inferius continetur. Imprimis videlicet dicti Nicolaus et Symon pro se et sociis

suis convenerunt et promiserunt per stipulationem dicto potestati recipienti vice et nomine praedicti comunis vercellensis in plena credencia Civitatis ipsius convocata ad sonum campanae per praecones more solito in palacio dicti comunis quod a Kalendis Agusti proxime futuri usque ad quinque annos vel a breviori tempore si antea inceperint facient et fieri facient monetam in civitate Vercellensi grossam de denariis octo parvis pro quolibet denario grosso ad modum ponderis et ligae ad quem laboraretur vel laborabitur moneta Papiiae Placenciae Cremonae Terdonae Bergami Cumis et Ast ita quod idem potestas cum aliquibus sapientibus Vercellensibus pro ipso comuni se concordent cum ipsis campsoribus papiensibus vel cum aliquibus eorum nomine et sociorum suorum de eligenda una civitate vel duabus ex praedictis quae faciant fieri monetas ut ad pondus et ligam ad quam laboratur vel laborabitur moneta grossa ut supra in praedicta civitate vel civitatibus electis ex superius nominatis comuni concordia utriusque partis dicti Nicolaus et Symon pro se et sociis suis convenerunt et promiserunt per stipulationem eidem potestati recipienti vice et nomine ipsius Comunis Vercellensis monetam facere laborari in civitate Vercellensi et si praedicta civitas vel civitates electae remanerent quod non laborarent promiserunt per stipulationem suo nomine et praedicto tenere illud pondus et ligam quod et quam faciebant quando moneta ipsa remanserit laborari. Eodem modo et secundum praedictam formam et sub eisdem pactis et conventionibus pro se et sociis suis convenerunt et per stipulationem promiserunt eidem potestati recipienti vice et nomine dicti Comunis facere monetam parvam in ea quantitate quae eis videbitur et dictis sapientibus vercellensibus. Ita tamen quod in fabricanda moneta grossa vel minuta non fiat nec laboretur moneta ad baderam per ipsos campsores vel socios seu laboratores vel aliquem eorum set fiat bona colonialis et legalis ad modum et formam ad quam fiet in civitate una seu duabus ex praedictis electa vel electis comuni concordia ipsorum campsorum seu aliquo eorum et praedictorum sapientum vercellensium ut supra. Item dicti campsores pro se et sociis suis convenerunt et promiserunt per stipulationem eidem potestati in eadem credencia stipulanti vice et nomine dicti comunis et praedicto nomine dare et solvere libras mille quadringentas quinquaginta papienses per praedictos quinque annos hoc modo videlicet quolibet anno libras ducentum nonaginta scilicet libras centum quadraginta quinque papienses in capite priorum trium mensium cuiuslibet anni et libras centum quadraginta quinque in capite aliorum trium mensium sequentium in praesenti anno in antea praesenti autem anno ante exitum regiminis ipsius domini Nicacii potestatis Vercellarum teneantur et debeant et promiserunt solvere ipsi potestati vice et nomine ipsius comunis Vercellensis totum precium unius anni scilicet libras ducentum nonaginta papienses a die videlicet quo inceperint monetam facere usque ad unum annum proximum computandum tempore praesentis potestatis cum tempore sequenti et si ipsa moneta non laboraretur Vercellis immo remanserit laborari per potestatem et comune Vercellarum vel pro aliis personis undecumque sint dummodo non remanserit pro ipsis campsoribus papiensibus aut si remanserit fieri propter

guerram pro qua comune Vercellarum non haberet stratas congruas vel pro qua ipsi campsores papienses non possent Vercellis congrue laborare et specialiter pro guerra quam comune Vercellarum haberet teneatur et debeat comune Vercellarum eisdem campsoribus suo et praedictorum nomine restituere et concedere tantum tempus quantum steterint infrascriptis occassionibus quod non laborarent nec interim scilicet tempore quo non laboraverint infrascriptis occassionibus ipsi campsores vel eorum socii aliquid dare comune Vercellarum teneantur. Ita tamen quod praedicti campsores nichilominus praedictum praecium dare et solvere teneantur comuni Vercellarum nisi habuerint iustam causam non laborandi pro praedictis guerris et occassionibus. Praedictas autem potestas Vercellarum de consensu et voluntate ipsorum credenciariorum et ipsi credenciarii cum eo a parte et nomine dicti comunis receperunt ipsos campsores et eorum socios in cives civitatis Vercellarum tamquam nobiles sine aliquo tacito faciendo vel cavalcata vel andata quibus etiam eorum nomine et praedicti pro ipso comuni promisserunt eis defendere pro civibus vercellensibus et tamquam cives donec fecerint vel fieri fecerint ipsam monetam et etiam teneantur tam si laborarent quam si non laborarent. Ita quod non intelligantur esse cives in aliquo eorum detrimento set in eorum comodo et profectu. Eo salvo quod potestas Vercellarum et eius iudices et consules iusticie possint et debeant de ipsis iusticiam facere et eorum sociis et laboratoribus prout iura volunt. Item teneantur et debeant potestas et comune Vercellarum eligere vel eligi facere et habere duos superstitis et laudatores vercellenses qui debeant facere fieri saziium unum vel plures de denariis qui fient in ipsa moneta quibus saziis factis dicti superstitis et laudatores teneantur et debeant ipsos denarios laudare si fuerint boni et ydonei per cartam atestatam nec debeant ipsi campsores expendere aliquem denarium factum in ipsa moneta nisi prius laudati fuerint per ipsos superstitis et laudatores Vercellenses vel per alios per potestatem vel comune Vercellarum eorum loco constituendos. Qui etiam superstitis et laudatores vercellenses teneantur sacramento ire ad monetam ad laudandum denarios quos ipsi campsores fecissent vel fieri fecissent si fuerint boni et ydonei quandoque domini monetae eos requirerent vel requiri facerent ut irent ad ipsam monetam laudandam. Qui etiam campsores teneantur et debeant solvere eorum nomine praedicto infrascriptis laudatoribus monetae quolibet anno libras quatuor papienses pro quolibet ipsorum occassione laboris praedicti officii sibi commissi quibus etiam denariis per ipsos superstitis et laudatores laudatis et aprobatis ipsi domini monetae possint et eis liceat cuilibet personae expendere et dare ipsos denarios quibuscumque voluerint et postquam ipsi denarii fuerint laudati et aprobati per ipsos superstitis et laudatores vercellenses per potestatem et comune Vercellarum electos et exinde apareat publicum instrumentum de ipsa laudacione facta potestas vel comune Vercellarum nec aliquis alius pro ipso comuni neque per se aliqua alia persona non possit nec debeat ipsos dominos monetae vel aliquem eorum vel aliquem sociorum suorum syndicare vel inquietare nec aliquo modo appellare occassione ipsius laudatae et aprobatae in

avere et personis. Super quo fiat decretum et ordinamentum per comune Vercellarum de quo teneatur potestas seu rector civitatis eiusdem et hoc intelligatur de quantitate monetae laudatae et approbatae per praedictos laudatores per quod possint et debeant potestas et comune Vercellarum in domo ipsius monetae tenere et habere unum notarium vel duos et unam personam religiosam vel duas ad ipsorum comunis et potestatis voluntatem quae personae videant et scribant universam monetam quae fiet tali modo quod comune Vercellarum non possit decipi. Item teneatur et debeat comune et potestas Vercellarum ordinare quod quilibet homo et persona undecumque sit possit et debeat venire secure sine armis ad civitatem Vercellarum cum argento et bolzono non obstante aliquo cambio vel saximento exceptatis latronibus et bannitis. Item teneantur et debeant potestas et comune Vercellarum statuere et ordinare quod postquam moneta data fuerit et deliberata aliquod argentum vel bolzonum non portetur nec extrahatur de Vercellis aliquo modo vel ingenio sine licentia vel parabola potestatis Vercellarum. Et praedicta omnia et singula secundum quod superius continetur dicti potestas et credenciarum a parte et nomine ipsius comunis et praedicti campsores eorum nomine et nomine sociorum suorum inter se ad invicem convenerunt et promisserunt per stipulacionem attendere et observare et facere et complere scilicet una pars alteri in hiis de quibus superius tenetur cum omnibus expensis dampnis et interesse quae fierent et haberentur per aliquam partium fidem observantem et pro praedictis omnibus et singulis observandis dicti potestas et credenciarum pro ipso comuni obligando ipsis campsores eorum nomine et praedicto omnia bona comunis Vercellarum et praedicti campsores eorum nomine et nomine sociorum suorum omnia eorum bona et bona sociorum suorum ipsorum. Ita quisque eorum in solidum teneatur et conveniri possit renunciando legi iubenti plures debendi reos pro parte fore conveniendos donec alter sit praesens et solvendo. Promittentes quod haec omnia facient et procurabunt cum effectu habere rata et firma per ipsos suos socios. Ita quod de hiis eodem modo et forma teneantur quemadmodum superius tenentur Nicolaus et Symon sub obligatione honorum ipsorum Nicolay et Symonis et sic in omnibus et per omnia ut supra legitur dicti Nicolaus et Symon in eadem credencia praedicta omnia et singula quae ipsi et socii tenentur facere et superius promisserunt tactis evangelis corporaliter iuraverunt attendere et observare et facere iurare socios suos praedicta per eos attendi et observari et quod ipsi vel socii sui in parte vel in toto non contraveniant aliquo modo vel ingenio seu causa. Sub obligatione honorum suorum et restitutione dampnorum et expensarum ut supra et de infrascriptis omnibus et singulis capitulis fiat decretum et ordinamentum per comune Vercellarum inviolabile et precisum. Unde plures cartae.

Actum in palacio comunis Vercellarum in plena credencia civitatis eiusdem. Coram testibus Provaxio de Tronzano, Guillelmo de Raymundo et Eusebio de Trano et pluribus aliis.

Ego Leonardo Ostollus notarius interfui et hanc cartam tradidi et scripsi.



